

## CXLVII.

1<sup>a</sup> TORNATA DI VENERDÌ 23 GIUGNO 1922

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DE NICOLA.

## INDICE.

	<i>Pag.</i>
<b>Proposte di modificazioni al Regolamento della Camera (Seguito della discussione):</b>	
PRESIDENTE . . . . .	6714-24
MEDA . . . . .	6715-19-22
ROSADI . . . . .	6715-22
MODIGLIANI . . . . .	6716-19
LUCCI . . . . .	6718
DONATI . . . . .	6719
BEVIONE, <i>relatore</i> . . . . .	6720-24
VOLPINI . . . . .	6723-24
BOMBACCI . . . . .	6723
MERIZZI . . . . .	6724
<b>Disegno di legge (Seguito e fine della discussione):</b>	
Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore:	
PRESIDENTE . . . . .	6724-26-28-30-32-33-34- 6735-37-39-41
BUONOCORE . . . . .	6724-27-29
GRONCHI . . . . .	6725-38
CANEPA . . . . .	6725
PEANO, <i>ministro</i> . . . . .	6725-28-34-41
PARATORE, <i>presidente della Commissione finanza e tesoro</i> . . . . .	6726
BOVIO . . . . .	6726
ROSADI . . . . .	6726
CAPORALI, <i>relatore</i> . . . . .	6727-29-33-36-37
CIRINCIONE . . . . .	6729-30
DEGNI . . . . .	6729-31-32
PELLIZZARI . . . . .	6729-33-34-36-41-42
ANILE, <i>ministro</i> . . . . .	6729-31-32-34-36-37-41-42
LUCCI . . . . .	6730
D'ALESSIO . . . . .	6730
PIVA . . . . .	6730
ALESSIO, <i>della Commissione</i> . . . . .	6735-42
BOGGIANO-PICO . . . . .	6732
MANCINI AUGUSTO . . . . .	6731-35-39
CARBONI-BOJ . . . . .	6736
CATALANI . . . . .	6736-37
BIANCHI VINCENZO . . . . .	6740

La seduta comincia alle 10.

PASCALÉ, *segretario*, legge il processo verbale della tornata antimeridiana di ieri. (È approvato).

**Seguito della discussione sulle modificazioni proposte dalla Commissione del regolamento della Camera.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sulle modificazioni proposte dalla Commissione del regolamento della Camera.

Ricordo alla Camera che la discussione è stata ieri sospesa dopo l'approvazione dell'articolo 103-bis.

Si dia ora lettura delle modificazioni proposte dalla Commissione relative alle interrogazioni ed interpellanze:

PASCALÉ, *segretario*, legge:

Art. 114.

« Sopprimere il secondo comma.

Art. 115.

« Le interrogazioni saranno iscritte come primo argomento all'ordine del giorno della seduta di ogni sabato; nel caso che si tengano due sedute, all'ordine del giorno di una di esse.

« In principio della tornata il Presidente darà, secondo il loro turno, lettura delle interrogazioni che siano iscritte nell'ordine del giorno.

« L'interrogante, che non si trovi presente quando arrivi il suo turno, s'intende abbia ritirata la sua interrogazione.

« È però consentito il cambiamento di turno fra le interrogazioni iscritte all'ordine del giorno della stessa seduta.

« Quando siano state svolte, ritirate, rinviate o siano comunque decadute le prime settanta interrogazioni messe all'ordine del giorno, le successive s'intendono senz'altro rinviate al sabato seguente.

Art. 116.

*Identico.*

Art. 116-bis.

« Nel presentare una interrogazione, il deputato dichiara se intende di avere la risposta scritta. Essa è trasmessa direttamente dalla Presidenza al ministro competente.

« La risposta deve esser data all'interrogante entro quindici giorni dalla presentazione, anche quando la Camera è chiusa. La copia, che sarà contemporaneamente inviata alla Presidenza, sarà inserita nel resoconto stenografico della seduta in cui viene annunziata alla Camera.

« Se il Governo non risponde entro il termine indicato, la Presidenza ne darà annunzio nella prima seduta dopo la scadenza del termine e inseriverà d'ufficio l'interrogazione all'ordine del giorno del sabato successivo, in precedenza alle altre interrogazioni, perchè vi sia data risposta orale.

Art. 116-ter.

*Identico.*

Art. 117.

*Soppresso.*

Art. 118.

« Aggiungere in fine del primo comma: o in principio della tornata del prossimo sabato con precedenza su tutte le altre interrogazioni.

Art. 119.

*Identico.*

Art. 120.

*Nel secondo comma sopprimere le parole: oltre il turno ordinario ai termini del seguente articolo 121.*

*Sopprimere l'ultimo comma.*

Art. 121.

*Soppresso.*

Art. 122.

*Sostituire al primo comma il seguente:*

Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi sono raggruppate e svolte contemporaneamente.

Art. 123.

*Identico.*

Art. 123-bis.

Quando siano presentate le domande di interrogazione e di interpellanza, il Presidente ha diritto di assegnarle al ruolo delle interrogazioni od interpellanze secondo che egli ritenga rispondano ai criteri indicati negli articoli 113 e 119, restando salvo al presentatore il diritto di appello alla Camera a termine dell'articolo 98.

PRESIDENTE. Le modifiche proposte agli articoli 114, 115, 116-bis, 117 e 118, si riferiscono alle interrogazioni.

Le modifiche proposte agli articoli 119, 120, 121, 122, e 123-bis si riferiscono alle interpellanze.

Invece di porre in discussione ciascuna proposta, sarà opportuno di fare una discussione generale unica, così sulla materia delle interrogazioni come sulla materia delle interpellanze; dopo di che potremo mettere a partito le singole proposte.

All'articolo 114, l'onorevole Lucci ha presentato il seguente emendamento:

« Propongo il rinvio alla Commissione perchè presenti alla Camera una proposta in tema di interrogazioni che risponda ai seguenti scopi:

1º) ottenere una risposta su elementi di fatto o su intenzioni del Governo — ove il Governo creda di rispondere — nella seduta immediatamente seguente a quella in cui la interrogazione fu presentata, senza diritto al deputato di rispondere in merito;

2º) la interrogazione, quale è ora nel regolamento della Camera, deve essere discussa alla Camera nel termine più breve; scopo questo che non è raggiunto con le attuali proposte ».

L'onorevole Lucci non è presente: s'intende che vi abbia rinunciato.

All'articolo 121 l'onorevole Meda ha presentato questo emendamento: « Ristabilire l'articolo attuale ».

Perchè la Camera sia informata della questione, avverto che l'articolo 121 del regolamento vigente stabilisce che:

« Il lunedì di ogni settimana è destinato di preferenza allo svolgimento delle interpellanze. I deputati che intendono svolgere nel prossimo lunedì le loro interpellanze iscritte all'ordine del giorno devono farne domanda a voce o per iscritto. Fra

le interpellanze di cui si è domandata la discussione hanno la precedenza quelle prima presentate.

« Nessun deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata ».

« Se non viene fatta istanza o non vi è accordo per discussione di interpellanze, la Camera continua anche il lunedì nello svolgimento del suo ordine del giorno ».

La Commissione del regolamento propone che l'articolo 121 sia soppresso.

Si è caduti però in un equivoco, poichè la proposta consiste nella soppressione dell'articolo ad eccezione del secondo comma, il quale stabilisce che:

« Nessun deputato può svolgere più di due interpellanze nella stessa tornata ».

Comunque, l'onorevole Meda col suo emendamento propone che l'articolo 121 sia interamente mantenuto.

Si tratta, in sostanza, di stabilire se le interpellanze debbano essere svolte soltanto nelle tornate del lunedì, ovvero se possano essere svolte in qualunque tornata della settimana.

L'onorevole Meda ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

MEDA. Io non ho grandi simpatie per i mutamenti che sono proposti nel regime delle interrogazioni e delle interpellanze.

Però, per quello che riguarda le interrogazioni, non credo che valga la pena di far questione.

Se la Camera non vede alcun inconveniente nel fatto che le interrogazioni siano tutte rimesse ad una tornata, e precisamente a quella pomeridiana del sabato, io, ripeto, non insisterò a far prevalere la mia diversa opinione.

Quello che mi pare assolutamente necessario è invece di non mutare il sistema attuale relativo alla interpellanze; oserei dire che non si capisce come mentre si stabilisce il sistema del giorno unico per le interpellanze, lo si abolisca poi per le interpellanze. In fondo la proposta della Commissione del regolamento non introduce niente di nuovo, perchè già oggi ogni deputato può chiedere, quando presenta una interpellanza, che sia fissato il giorno per la sua discussione. Ma avere una giornata fissa della settimana, nella quale sicuramente un certo numero di interpellanze possa essere sfollato, mi pare un vantaggio per la Camera e per i deputati: per i deputati che hanno sicurezza di potere, a loro

turno svolgere a richiesta loro, l'interpellanza presentata ed accettata; per la Camera che non correrà il pericolo di vedere ingombro di un paio di interpellanze ciascun ordine del giorno della settimana con eventuale perdita di tempo ben maggiore di quella che non producano oggi le 15 interrogazioni quotidiane; è chiaro infatti che, soppresso il lunedì, la Camera sarà indotta a largheggiare nel concedere fissazione di interpellanze negli altri giorni, magari contando sulla discrezione degli interpellanti, che poi verrà a mancare, senza probabilità di freno.

Io non sono giovane di questa Camera, non sono però nemmeno così vecchio da essermi trovato presente quando il sistema del lunedì fisso fu introdotto: ma ricordo benissimo che esso fu suggerito appunto per rimuovere gli inconvenienti che producevano nello svolgimento dei lavori parlamentari le interpellanze quotidiane o quasi. Nè io capisco perchè si voglia mutare oggi un sistema che è stato suggerito dalla esperienza del passato, e che, secondo me, ha funzionato bene.

Ecco perchè io proporrei che l'articolo 121 sia mantenuto, e che cioè, fermo sempre il diritto del deputato di chiedere che per la sua interpellanza sia fissato un giorno più opportuno durante la settimana, in seguito agli accordi col Governo o a deliberazione dell'Assemblea, rimanga fisso che il lunedì, in ogni caso, sarà sempre destinato all'interpellanze. Nessuna proposta faccio riguardo alle interrogazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Rosadi. Ne ha facoltà.

ROSADI. L'onorevole Meda trova ragionevole di mantenere il sistema attuale delle interpellanze, nel fatto che viene a stabilirsi un giorno fisso per le interrogazioni.

Io credo che si potrebbe rovesciare questo ragionamento, dagli avversari della sua proposta, e cioè che appunto perchè si vuol fissare il sabato per le interrogazioni non si debba mantenere fissato il lunedì per le interpellanze.

Infatti se il sistema proposto dal collega onorevole Meda fosse accettato, si potrebbe riconoscere, salvo a vedere se il risultato non sia quello per cui la proposta debba essere accolta, che la Camera lavorerà quattro giorni soltanto alla settimana, perchè la domenica è festa, il sabato è destinato alle interrogazioni...

PRESIDENTE. La seduta pomeridiana di sabato.

ROSADI. Le sedute mattutine andranno deserte, in vista della esclusività di lavoro di quelle pomeridiane.

Avverrà che coloro che non sono interessati nella discussione delle interrogazioni, perchè non ne hanno, disenteranno la seduta del sabato interamente, ed altrettanto faranno per la seduta del lunedì coloro che non sono interessati nella discussione delle interpellanze. Rimarranno forse per le sedute antimeridiane, onorevole Presidente?

Io credo di no. Ho ragione di credere che in realtà la conclusione sarà questa, che la Camera lavorerà quattro giorni alla settimana.

È buono questo sistema? Certamente è comodo per noi deputati e, se questa ragione di comodità deve prevalere, si può accettare la proposta dell'onorevole Meda, di mantenere il lunedì riservato alle interpellanze.

D'altronde è giusto il rilievo dell'onorevole Meda che, se le interpellanze si dovessero disseminare nelle varie sedute, gli argomenti principali verrebbero ad essere rinchiusi in limiti molto ristretti di tempo, e la discussione degli argomenti principali verrebbe ad essere disturbata e distratta.

Dico chiaramente che mi sento perplesso; tuttavia, come esperimento, la proposta dell'onorevole Meda credo possa essere accettata.

Egli diceva che si giunse al sistema di stabilire il lunedì come giorno esclusivo per le interpellanze perchè la necessità lo suggerì, e la stessa necessità deve consigliare di mantenerlo.

Non credo alla ragione assoluta di questi criteri. Mutano i tempi, mutano le consuetudini: l'Assemblea oggi è del tutto diversa, e i rappresentanti sono uomini di origini, età, tendenze quanto mai diverse; sicchè la ragione di fare l'esperimento non può mancare.

Molto remissivamente, ma altrettanto sinceramente, accennati gli inconvenienti a cui si può andare incontro, ripeto che, in via di esperimento, si possa dunque accettare la proposta dell'onorevole Meda, e per queste ragioni, a cui non manca la sincerità e la riflessione, io l'accetto e la voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Modigliani. Ne ha facoltà.

MODIGLIANI. Credo che la questione non possa essere esaminata dal punto di vista del comodo dei deputati, e nemmeno dal punto di vista, che pure ha la sua im-

portanza, della distribuzione dei lavori della Camera.

La questione è infinitamente più profonda.

Il nostro regolamento, attraverso gli avvenimenti del 1900, e attraverso tutta una altra serie di ragioni, è andato riducendo enormemente l'importanza dell'iniziativa e, diciamo la parola, della combattività parlamentare.

In questa Assemblea il Governo è poco meno che padrone assoluto dell'ordine dei lavori.

Il diritto di iniziativa parlamentare per le leggi si sa che cosa valga; il diritto di interrogazione è rinviato automaticamente a 20 giorni...

*Una voce all'estrema sinistra.* Molto più!

MODIGLIANI. A due mesi, a cento giorni, dite come vi pare. Ma basta anche il rinvio di una settimana perchè molte interrogazioni perdano il loro valore. Il diritto di interpellanza praticamente non esiste. E tutto questo non è nemmeno un fatto accidentale.

Per quello che ho imparato dai più anziani di me nella Commissione del regolamento, tutto questo è risultato voluto, pensato ed organizzato da uomini che, venti o trent'anni fa, pensarono che così si dovesse ridurre il Parlamento italiano. Senonchè questa esperienza di venti o trent'anni sembra non aver persuaso, non dico gli elementi accesi, ma nemmeno gli elementi più temperati della Camera, perchè queste proposte non vengono alla Camera per iniziativa degli scavezzaccolli dell'estrema sinistra, ma per iniziativa — se mi permettete di chiamarlo così — di quello scavezzacolo che risponde al nome di Giulio Alessio, e mi pare che a questo proposito non vi sia davvero da temere, se la proposta viene sotto questo suggello.

Si può pensare come si vuole, ma il desiderio che l'Assemblea legislativa sia viva e pulsante, intervenga quando deve intervenire, è un desiderio che dovrebbe essere comune a tutti quanti, ed effettivamente è questo il risultato che le modifiche relative alle interrogazioni e alle interpellanze si propongono.

Non è un bestemmare contro un istituto parlamentare, storicamente importantissimo come quello della interrogazione, dire che l'interrogazione è andata in sempre maggiore desuetudine, perchè all'infuori di quei tre o quattro casi rarissimi, in cui l'interrogazione viene svolta imme-



diatamente; così come questo istituto è attuato nel nostro Parlamento, esso si risolve in una interpellanza a scartamento ridotto sopra il ponte, sopra la ferrovia, sopra lo spaccio di sali e tabacchi, sul regolamento della uniforme delle guardie municipali del tal paese, ecc. (*Interruzioni al centro*).

L'interruzione di quel collega popolare, che ha voluto essere forse maligna, non è esatta, perchè nei casi di fatti gravi è vero che l'interrogazione ancora serve, ma l'interruttore non ricorda che serve se il Governo lo vuole, perchè anche quando l'interrogazione potrebbe essere utilmente usata, col regolamento attuale, l'uso di questo mezzo efficace, quando è tempestivo, è assolutamente nelle mani del Governo.

Il che sta a significare che praticamente l'interrogazione non serve e sta a spiegare come e perchè, se si pone mente alla verità delle cose, essa sia usata da un numero sempre più ristretto di deputati. Gli interroganti sono all'incirca quasi sempre gli stessi.

Come riparare?

La Commissione del regolamento si pose il problema, e cercò se vi fosse un modo qualunque di imporre lo svolgimento delle interrogazioni urgenti, ma dovette abbandonare questo tentativo di fronte a una necessità che dovrebbe persuadere voi, signori di quelle parti della Camera, delle zone savie, anche se non persuade noi, delle zone non savie.

Si è detto che il Governo deve aver diritto di non rispondere ad una determinata interrogazione. Quindi non si riuscì a codificare il diritto del deputato di svolgere l'interrogazione, perchè se di fronte a un diritto di fare, voi ne opponete un altro più rigido di impedire, è questione finita: il diritto di fare non esiste più.

E allora venne fuori l'idea di cercare nella rivalorizzazione delle interpellanze il correttivo della ormai constatata insufficienza dell'istituto delle interrogazioni. E si disse che mentre si può concedere al Governo di tacere sopra un fatto determinato concreto, non si può concedere che esso abbia diritto insindacabile di tacere quando si vuol discutere della sua politica.

Oggi un deputato che voglia discutere della politica interna o della politica estera ha tali imbarazzi, con la mozione, con la presentazione della mozione e tutto il resto, che finisce col lasciar passare il tempo, e non ne fa più nulla.

Si è quindi voluto stabilire colle proposte odierne che quando la discussione non sia pettegola, ma sia profonda, seria, tale che la Camera senta di dover essere investita della cosa, essa possa andare oltre il rifiuto del Governo e ammettere la discussione. Onde la necessità che l'interpellanza non fosse più relegata in un giorno qualunque della settimana, in cui nessun deputato viene, in cui si parla per la lontana farmacia del lontano villaggio; e che si rendesse possibile la discussione immediata delle interpellanze.

È questa la consuetudine di tutti i Parlamenti democratici che funzionano efficacemente.

Tutti sanno che al Parlamento francese è questo il mezzo che tutti i partiti adoperano per discutere tempestivamente e rapidamente, onorevole Meda, la politica del Governo.

Noi qui siamo costretti a fare interminabili discussioni perchè non si possono preventivamente indicare gli oratori, perchè ognuno si deve iscrivere caoticamente; ma se si stabilisce questa procedura dell'interpellanza, in modo che ogni gruppo destinazione sarebbe esaurita con sette o otto discorsi seriamente, rapidamente, in una o due tornate.

Ripristinato l'istituto della interpellanza nel suo intero valore, bisognerebbe necessariamente anche autorizzare l'interpellante a chiedere la discussione dell'interpellanza. Ecco perchè si è stabilito che l'interpellante possa domandare la discussione della interpellanza e che con una rapida discussione, che la Camera potrà contenere come vuole, si possa saggiare subito l'opinione della Camera e vedere se l'interpellanza abbia diritto o non abbia diritto di essere discussa subito.

Qui si opporrà che non si eliminano i colpi di maggioranza che impediranno all'interpellante di svolgere l'interpellanza. Ma egli avrà pure parlato per ottenere lo svolgimento e, in fondo, sia pure brevemente, e di straforo, ottenuto il risultato che si proponeva: cioè quello di richiamare l'attenzione della Camera e del Paese, tempestivamente, sopra un determinato punto della politica governativa.

Serviranno, le interpellanze, per l'ostruzionismo, si dice dal polo opposto dell'arrogantazione. Ma è ben questa la ragione conservatrice per cui le interpellanze furono livragate finora; eppure degli ostru-

zionismi, quando si son voluti fare, si sono fatti lo stesso. Ma un ostruzionismo che comincia alle 8 di sera è corretto subito dall'appetito degli ostruzionisti. Alle 8 di sera non si fa ostruzionismo, e le interpellanze sono preannunziate proprio solo alle 8 di sera.

Costringerete il povero Presidente della Camera a star qui fino alle 10 al massimo. Questa è la suprema soddisfazione, molto sciocca, cui la sciocchezza stessa farebbe rinunciare.

La Camera vede un ostruzionismo nella proposta di interpellanze? Le rinvia, e se ne libera. Invece quando questo mezzo non sarà adoperato ostruzionisticamente, esso valorizzerà l'azione del deputato, metterà il Governo in dovere di rispondere sollecitamente sulle questioni, sulle quali sarà opportunamente interpellato.

Se l'interpellanza è rivalorizzata in questo modo, ben si può rinviare ad una sola seduta tutto quel coacervo di sfoghi, che sono e resteranno le interrogazioni, e poichè c'è tanta gente del suo gruppo, onorevole Meda, il quale desidera il sabato inglese per potersene più comodamente andare, non so se a Trento o a Siracusa ma certamente ai poli opposti del nostro paese, ecco che questi saranno accontentati, e saranno accontentati tutti quelli che dicono che le sedute della Camera sono troppo numerose.

E, così facendo, non si sopprimerà nemmeno quel tanto del diritto di interrogazione, che merita di essere rispettato perchè è urgente. Difatti il rinvio a sabato di tutte in blocco le interrogazioni non preclude a nessuno di chiedere, non preclude al Governo di consentire, l'immediato svolgimento delle interrogazioni urgenti.

Come si vede, dunque, l'insieme delle modifiche proposte dalla Commissione del regolamento è un tutto organico, che non può essere considerato frammentariamente, e mira a contemperare il diritto di controllo del deputato col rispetto e la tutela della serietà dei lavori dell'Assemblea.

**PRESIDENTE** Ha chiesto di parlare l'onorevole Lucci. Ne ha facoltà.

**LUCCI.** Mi duole di essere di un parere diametralmente opposto a quello dell'onorevole Modigliani. Non mi pare che queste disposizioni rappresentino nè un tutto omogeneo nè un tutto organico, nè che abbiano evitato gli inconvenienti che si sono lamentati fin'oggi.

Bisogna, anzitutto, sgombrare il terreno da una osservazione pregiudiziale fatta dall'onorevole Modigliani. Pare che egli ritenga che la grande massa delle interrogazioni possa essere trascurata, perchè rappresenterebbe interessi localistici, piccoli sfoghi, sciocchezze. Non basta dirlo; bisogna anche dimostrarlo.

Ma non credo che sia così, perchè evidentemente se una forma di controllo può ancora servire, dato che il Parlamento esiste ancora, è per questi interessi localistici e interlocalistici, che rappresentano interessi reali che possono essere portati alla Camera, soltanto sotto questa forma.

Le interpellanze sono troppo solenni, la discussione generale serve ad altro; l'insieme del controllo di tutta la vita del paese, può quindi, essere portato alla Camera soltanto attraverso la forma delle interrogazioni.

Pensate, inoltre, che il blocco delle interrogazioni che si presentano per ogni sessione, arriva alle quattromila o alle cinquemila, e per quanto si possano sfrondare di un trenta per cento, che potrebbe non essere presentato, ne resteranno sempre due o tremila che rappresentano i bisogni della collettività portati innanzi al Parlamento.

Ora voi avete provveduto con questa proposta allo scopo legittimo di questa esigenza: voi rimandate tutte le interrogazioni al sabato. Ebbene fate il conto: la Camera resta aperta in un anno per un centinaio di sedute. In un centinaio di sedute si contano dai venti ai quindici sabati. Ora per lo svolgimento di un'interrogazione occorrono cinque minuti perchè il ministro o il sottosegretario risponda, e altri cinque minuti al minimo per la replica dell'interrogante. Sono dieci minuti, se la matematica non è un'opinione, e in ognuna delle sedute, si potranno svolgere sei interrogazioni. Dunque in un'ora se ne faranno sei o sette, e cominciando alle tre e finendo alle sette, sono quattro ore, e poichè sei per quattro fa ventiquattro, saranno in tutto al massimo una trentina le interrogazioni svolte. Ora tanto vale lasciare i quaranta minuti attuali. (*Interruzioni*).

Tutto ciò dimostra che con le proposte modificazioni non si è fatto che spostare l'ora ogni giorno, assegnata alle interrogazioni, cumulando tutte quelle della settimana nel sabato.

Di fronte alle duemila, alle tremila, alle quattro o cinquemila interrogazioni che at-

tualmente vi sono, quando si sia fatto in modo di svolgerne trecento, o trecentocinquanta, anche quattrocento cinquanta, non si è modificato l'istituto dell'interrogazione in modo che possa funzionare. (*Interruzioni*).

Se volete, posso ricominciare un'altra volta il conto.

*Voci.* Non è vero, questa è teoria.

**LUCCI.** È proprio così; sono cinquemila interrogazioni che non si possono smaltire senza una riforma che consenta di sfrondarne un gran numero.

Così, ad esempio, usando la formula semplice del Parlamento inglese per cui si domanda al Governo se un fatto esiste o se ha intenzione di compiere un dato fatto, si sarà sfrondata una grande quantità di interrogazioni che non sono in materia politica importantissima: di fronte alle divergenze, il Governo potrebbe rispondere nella seduta successiva, o dichiarare di non rispondere, ed allora l'interrogante potrà appellarsi alla Camera, la quale deciderà per alzata e seduta.

Se poi si tratta di argomenti politici e si domanda, ad esempio, al Governo: « fate la spedizione in Libia? Esiste o non esiste il Trattato con la tale nazione? ». Il Governo risponde sì o no.

Non si avrà il diritto di replicare, perchè il deputato risponderà in altra sede, ma il Paese avrà subito saputo attraverso questa forma di interrogazione e di controllo, quello che desiderava di sapere, ed avrà appunto il mezzo per potersi orientare.

**MODIGLIANI.** È così!

**LUCCI.** Dunque costituite questa forma di interrogazione per domanda, ed avrete reso un grande servizio alla funzione di controllo.

Per quanto riguarda la vera e propria interrogazione, create un sistema che possa rispondere allo scopo, perchè attualmente ciò non è.

Quindi pregherei la Commissione per il Regolamento di tornare sulla materia, e di presentarci proposte veramente organiche, perchè modificare gli articoli senza ovviare agli inconvenienti, non credo che valga la pena. È questa la preghiera che rivolgo alla Commissione.

**MEDA.** Chiedo di parlare per una mozione di ordine.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MEDA.** Le osservazioni fatte dagli onorevoli Modigliani e Lucci aggiunte a quelle che abbiamo già sentito dall'onorevole Rosadi, mi pare dimostrino che la materia la

quale è pure di non piccola importanza, è suscettibile utilmente di ulteriore riesame o di rielaborazione da parte della Commissione del regolamento: proporrei, quindi non dirò la sospensiva, ma, meglio, il rinvio dell'argomento alla Commissione, perchè porti proposte migliori in altra seduta, tenuto conto del dibattito avvenuto stamane.

**DONATI.** Chiedo di parlare.

**MODIGLIANI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** A norma del regolamento possono parlare due deputati contro la proposta sospensiva e due a favore, compreso il proponente. L'onorevole Donati intende parlar contro?

**DONATI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**DONATI.** Mi pare che le preoccupazioni dell'onorevole Meda siano alquanto esagerate. Che la proposta che è stata presentata alla Camera sia stata elaborata, ce ne affida il fatto che è stata discussa lungamente in seno alla Commissione del regolamento. Essa ce l'ha presentata con una sua relazione, e la discussione, a mio modo di vedere, ha anzi dimostrato che questa proposta è stata considerata da tempo, tanto che la discussione è stata profonda, e gli argomenti che sono stati portati sono tutt'altro che superficiali di guisa che a me sembra che la Camera abbia appunto nella discussione che si è svolta gli elementi sufficienti per essersi formata una convinzione, e poter deliberare in merito.

Se ogni volta che la discussione di un argomento importante come questo, perchè sia più profonda e più ampia, debba essere rinviata, credo che sia questo il caso meno giustificato per il rinvio stesso.

Per questo credo e spero che la Camera non vorrà accogliere la proposta dell'onorevole Meda.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Modigliani vuol parlare pure contro la proposta dell'onorevole Meda?

**MODIGLIANI.** Sì.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MODIGLIANI.** Vorrei fare osservare contro la proposta dell'onorevole Meda che le proposte presentate dalla Commissione del regolamento non potrebbero essere più elaborate, perchè si è provveduto anche ai minimi dettagli.

Non ho voluto metterlo in evidenza nelle osservazioni che ho esposto poco fa, ma mi vedo costretto a richiamare l'attenzione tanto dell'onorevole Meda quanto dell'a-

mico e collega onorevole Lucci sulle altre modifiche da noi proposte, e in virtù di una delle quali, le interrogazioni scritte sono efficacemente valorizzate, mentre un'altra modifica, soddisfatta puntualmente alle richieste del collega onorevole Lucci.

L'interrogazione scritta non si può dire che funzioni come deve, perchè se alcuni Dicasteri rispondono subito, altri rispondono a comodo o mai.

Si introduce oggi nel regolamento su proposta e suggerimento, se non erro, del collega onorevole Matteotti, questo nuovo ordinamento. Quando all'interrogazione scritta non si sia risposto nel termine, questa è automaticamente iscritta in testa all'ordine del giorno di sabato (*Interruzioni*) così per lo meno, ci guadagneremo di avere la risposta, perchè oggi non c'è nessuna sanzione per il ministro che non risponde.

All'onorevole Lucci, che giustamente si preoccupava che le domande precise ed urgenti potessero non essere evase, faccio osservare che questa è la regola che oggi esiste; il Governo si alza, dice che non ravvisa l'urgenza, e l'interrogazione va a due mesi.

La Commissione del regolamento offre invece al Governo il modo di trovare una transazione perchè la modifica dell'articolo 118 stabilisce che il Governo possa essere sollecitato con i soliti accordi di rispondere al principio della seduta di sabato, quando non voglia rispondere immediatamente nei casi in cui le ripercussioni della discussione immediata possano essere temute dal Governo. Il che equivale a provvedere in modo che le interrogazioni urgenti possano essere sfogate con un ritardo che per lo più non sarà superiore ai due o tre giorni.

Questo costituisce un vantaggio sulla situazione attuale, ed il fatto che la Commissione abbia avvisato a un provvedimento così minuto e dettagliato dimostra che le preoccupazioni di maturità nello studio della materia esposte dall'onorevole Meda sono assolutamente infondate.

La proposta di sospensiva dell'onorevole Meda è la manifestazione dell'oppositore che, non avendo altro mezzo per impedire la riforma, domanda che sia sospesa; ma coloro che abbiano inteso l'utilità e l'efficacia delle modificazioni proposte, dovranno respingere la sospensiva.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esporre il suo pensiero sulle proposte degli onorevoli Meda e Lucci.

BEVIONE, *relatore*. Gli onorevoli Meda e Lucci propongono in sostanza la sospensiva ed il rinvio di queste proposte alla Commissione del regolamento.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. Mi perviene proprio in questo momento la formula dell'onorevole Meda: « La Camera sospende di deliberare in tema di interrogazioni e di interpellanze, rinviando per più maturo esame la questione alla Giunta del regolamento ».

BEVIONE, *relatore*. Questo più maturo esame è stato compiuto, e non potrebbe essere perfezionato in alcun modo. Nella Giunta del regolamento sono rappresentati tutti i gruppi della Camera, compreso il gruppo popolare.

Abbiamo lungamente discusso questo tema, ed è stato deferito ad una Sottocommissione che doveva presentare le sue proposte alla Commissione.

Noi crediamo di portare un insieme di riforme omogenee, che possa rispondere a tutte le esigenze. Infatti per quello che riguarda le interrogazioni noi rafforziamo l'istituto in questo modo: per le interrogazioni orali comuni qual'era attualmente l'inconveniente da tutti lamentato? Che si svolgessero in troppo poco numero in principio di seduta, e quindi si accumulassero e perdessero di interesse con la permanenza nell'ordine del giorno. Abbiamo, perciò, pensato di fissarne lo svolgimento al sabato, perchè siamo certi che nelle quattro ore...

MEDA. Decadranno tutte! (*Commenti*).

MODIGLIANI. Vuol dire che saranno state presentate per *réclame* elettorale.

BEVIONE, *relatore*. È certo, e lo dice tutta la pratica della Camera, che quando ad un determinato argomento si lavora con impegno e continuità, il reddito è superiore, a quando invece si disperda in ogni giorno della settimana.

In secondo luogo abbiamo rafforzato vigorosamente un altro tipo di interrogazioni, quelle con risposta scritta, ed abbiamo fiducia che, attraverso la garanzia che ora il deputato dovrebbe avere, che entro 15 giorni il Governo risponderà, sarà essenzialmente questo il tipo d'interrogazione preferita dal deputato che seriamente vuole la risposta, e non vuole soltanto venire alla Camera per dare una replica al sottosegretario.

Noi abbiamo infatti disposto una sanzione al ministro e al sottosegretario che non siano diligenti e non diano la risposta entro 15 giorni all'interrogazione scritta, sanzione che consiste nell'inserire al prin-

cipio dell'ordine del giorno del sabato le interrogazioni scritte a cui non fu risposto.

Con questo non vogliamo danneggiare le interrogazioni comuni, perchè abbiamo profonda fiducia che il Governo saprà assolvere il suo obbligo; e quindi crediamo che le tremila interrogazioni di cui parla l'onorevole Lucci saranno ridotte per la preferenza che il deputato vorrà dare a questa forma di interrogazione che meglio risponde allo scopo cui si voleva giungere.

Infatti, pur rispettando sempre il diritto del Governo di non riconoscere l'urgenza di una interrogazione, se non vuole riconoscerla, abbiamo introdotto questa facilitazione per le interrogazioni di carattere urgente che cioè il Governo possa rispondere, o in fine di seduta o in principio della seduta successiva, come si fa attualmente, oppure, come termine conciliativo, in principio della seduta di sabato.

Con questo, da una parte guadagniamo per ogni giorno 40 minuti o un'ora, che potrà essere dedicata a discussioni di carattere generale, e mettiamo organicamente nella seduta di sabato tutte le interrogazioni, col non trascurabile vantaggio che deriva dalla facoltà di spostare il turno nella seduta di sabato per i deputati che desiderano restituirsi, la domenica, nei loro collegi lontani.

Così noi abbiamo soddisfatto questo desiderio; e abbiamo pensato perciò che fosse il caso di dedicare proprio il sabato alle interrogazioni, col cambiamento del turno, in modo che non ci sia necessità di sacrificare l'interrogazione del deputato che, abitando in centri lontani, voglia la domenica restituirsi al suo paese.

Per le interpellanze abbiamo voluto con la nostra proposta rivalorizzare questo che è il più importante degli istituti, attraverso i quali si afferma e si esercita il diritto di controllo parlamentare, che oggi noi vediamo sabotato dal fatto che le interpellanze sono relegate nella seduta deserta del lunedì, svolgendosi alla presenza di 30 o 40 deputati. (*Interruzioni*).

Noi in sostanza abbiamo mantenuto una delle disposizioni fondamentali del regolamento attuale, cioè che il deputato interpellante può chiedere il giorno in cui l'interpellanza si deve svolgere.

Se il Governo concorda, allora tutto procede nel migliore dei modi possibili; se è in disaccordo, l'interrogante ha, secondo la disposizione proposta, il diritto di appellarsi alla Camera, perchè la Camera stabi-

lisca il giorno in cui si deve fissare lo svolgimento.

In questo sistema l'onorevole Meda trova un insidia, un attentato alla serenità dei lavori parlamentari.

Ora io vorrei far presente alla Camera questa considerazione, che ci ha soprattutto convinti ad adottare questa proposta: che il costume anche dalla Camera si è profondamente tramutato per l'organizzazione dei gruppi, i quali sanno imporre la disciplina ai loro aderenti.

Noi pertanto abbiamo profonda fiducia che i gruppi sentiranno la necessità di porre una remora, un freno ai loro aderenti, nel caso che essi intendessero abusare del diritto di interpellanza, che in tanto si può esercitare con serietà ed efficacia, in quanto di esso non si abusi.

Che se poi ogni giorno, come dice l'onorevole Meda, due ore dovessero essere assorbite dallo svolgimento delle interpellanze, sarebbe fatale che il sistema dovrebbe essere abbandonato.

Noi abbiamo fiducia che questo non avverrà, e col rinforzamento dell'istituto dell'interrogazione, proponendo alla Camera che si rinunzino a svolgere in sede di interpellanza temi che non abbiano diritto a questa forma superiore di controllo e di discussione, col potere che abbiamo dato al Presidente di fare di ufficio la discriminazione fra interrogazioni e interpellanze, assegnando alle une e alle altre il loro ruolo secondo la loro intima essenza, noi possiamo essere tranquilli e sereni, senza preoccupazione che possa esservi abuso, per questo, del diritto di interpellanza.

Detto ciò, ho profonda fiducia che la Camera sentirà che per parte nostra, con coscienza e diligenza, quello che poteva essere fatto è stato fatto per portare alla massima maturazione la nostra proposta.

Credo che un rinvio di questa proposta non darebbe notevoli garanzie e speranze di miglioramento, e per questo chiedo che la proposta di sospensiva sia rigettata.

PRESIDENTE. Metterò dunque a partito la proposta dell'onorevole Meda ed altri perchè la Camera sospenda di deliberare sulle riforme relative alle interrogazioni e alle interpellanze, rinviandole per un più maturo esame alla Commissione del regolamento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Rosadi. Ne ha facoltà.

ROSADI. Nel dichiarare il mio voto contrario alla sospensiva, debbo aggiungere che la proposta di sospensiva è un non senso. Tanto varrebbe confessare un fine di non ricevere.

A che cosa porterebbe un più maturo esame da parte della Commissione del regolamento?

Non voglio fare inutili elogi del nostro Presidente, ma basterebbe dire che questa Commissione è presieduta dal nostro Presidente, il quale porta la freschezza della quotidiana esperienza in questa materia; basterebbe dire che della Commissione fanno parte deputati anziani e nuovi, per concludere che tutti hanno fatto il loro dovere, hanno studiato maturamente la questione.

Perchè dire che non hanno abbastanza studiato e che devono studiare ancora?

Per me la maturità dell'esame in queste questioni non può consistere se non nella esperienza, e però ho detto dianzi di accedere alla proposta dell'onorevole Meda, di conservare il lunedì alle interpellanze, allo scopo di farne un esperimento. Altrettanto dico per queste nuove proposte.

C'è fra noi una Commissione permanente per le modificazioni del nostro regolamento: con questo si riconosce che il regolamento è in una condizione di instabilità continua e che può essere modificato secondo ogni nuovo bisogno.

Se questo è, facciamo l'esperimento, l'esperienza ci darà consiglio.

Col parlare di una maggiore riflessione e di un migliore esame da parte della Commissione mi pare che si faccia un'involontaria offesa alla Commissione stessa, di cui l'onorevole Meda un tempo faceva parte...

MEDA. Non appartenni mai alla Commissione del Regolamento.

ROSADI. Allora, non certo perchè non ne fa parte, fa una proposta che è uno sfregio alla Commissione, benchè questo effetto sia lontano dalla sua intenzione.

MEDA. Ma no! Ma no!

ROSADI. Ripeto che è un non senso il proporre un ulteriore e più maturo studio della Commissione, perchè è la esperienza quella che ci dirà se le proposte della Commissione dovranno essere conservate. Per parte mia, le voterò, anzi aggiungerò di più, per dichiarare completamente il mio voto, che accederò anche alla proposta dell'onorevole Meda, nel senso che rimanga stabilito il lunedì per le interpellanze. Vuol dire che quel tale agio che ha confessato il relatore della Commissione onorevole

Bèvione, quell'agio si risolverà nel comodo dei deputati di lasciare le sedute del sabato e del lunedì, quando non abbiano nè interrogazioni nè interpellanze da svolgere il lunedì.

E così, oltre al sabato inglese parlamentare, avremo un parlamentare lunedì dei parrucchieri. (*ilarità*).

MEDA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MEDA. Siccome molto inopportuna-mente e, mi sia lecito dirlo, in forma tale da provocare in me un dispiacere profondo, si è voluto attribuire alla mia proposta un significato di minore deferenza non solo verso la Commissione, ma perfino verso il nostro Presidente...

ROSADI. No! No!

MEDA. ...io, che voglio escludere assolutamente questo significato, ritiro la proposta sospensiva.

PRESIDENTE. Non c'entra il Presidente!

TURATI. Fo mia la proposta dell'onorevole Meda, dichiarando di avere la più sviscerata simpatia per il Presidente.

PRESIDENTE. Metto a partito la proposta dell'onorevole Turati perchè la Camera, sospendendo di deliberare sulle riforme relative alle interrogazioni e alle interpellanze, le rinvii alla Commissione del regolamento per un più maturo esame.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 124. Questo articolo nel testo vigente dice:

« Una mozione può essere proposta senza averla fatta precedere da interpellanza; ma il Presidente non la leggerà in seduta pubblica, se prima tre Uffici non ne avranno autorizzata la lettura, o la mozione non sia firmata da 10 deputati ».

La Giunta del regolamento propone:

« Sopprimere le parole: prima tre Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura o ».  
Metto a partito questa proposta.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 130:

Il testo vigente dice:

« Se l'emendamento è aggiuntivo, si pone ai voti prima della mozione principale: se sospensivo, si pone ai voti il mantenimento dell'inciso.

« Se è sostitutivo, si pone prima ai voti l'inciso che l'emendamento tende a sostit-

tuire; se l'inciso è mantenuto, l'emendamento cade: se è soppresso, si pone ai voti l'emendamento.

« Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da tre mesi e non sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno ».

La Giunta del regolamento propone di sopprimere il terzo comma.

Poichè questa proposta si collega con l'altra della Giunta riguardante l'articolo 131, do lettura anche di quella relativa all'articolo 131.

*Aggiungere il seguente comma:*

« Quando una mozione, una interpellanza od una interrogazione sia iscritta all'ordine del giorno da due mesi (non compresi i periodi di vacanze) e non si sia determinata una ulteriore epoca per il suo svolgimento, si intende decaduta e viene cancellata dall'ordine del giorno ».

Metto a partito gli articoli 130 e 131 con gli emendamenti proposti dalla Giunta del Regolamento.

*(Sono approvati).*

Passiamo all'articolo 132.

Il testo vigente dice:

« Nessuna proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati potrà essere letta in seduta pubblica prima che gli Uffici non ne abbiano autorizzata la lettura. Perchè questa autorizzazione venga accordata, sarà necessario che sia consentita da tre Uffici almeno ».

La Giunta ne propone la soppressione. Metto a partito la proposta della Giunta.

*(È approvata).*

La Giunta del Regolamento propone poi che l'articolo 133 sia così modificato:

« Allorchè una proposta di legge d'iniziativa di uno o più deputati è annunciata, la Camera fissa il giorno in cui essa può essere svolta. È in facoltà del proponente di rinunziare allo svolgimento e di chiedere che la proposta stessa sia subito trasmessa alla Commissione competente ».

Metto a partito l'articolo 133 come è proposto dalla Commissione.

*(È approvato).*

Segue la disposizione transitoria:

« La Commissione del Regolamento è autorizzata a coordinare le presenti modificazioni e le disposizioni relative alle Commissioni permanenti cogli articoli del vigente Regolamento e formarne un testo unico ».

La metto a partito.

*(È approvata).*

Ha chiesto di parlare l'onorevole Volpini. Ne ha facoltà.

VOLPINI. Desidero chiedere alla Camera se essa non creda nell'interesse della pubblica e serena discussione, e per impedire eventuali sorprese, di disporre nel Regolamento che le proposte da presentare alla Camera per la discussione siano annunziate almeno 48 ore prima della seduta.

Riconosco perfettamente che vi possono essere delle proposte le quali richiedono di essere discusse con somma urgenza, e allora io proporrei che questa urgenza fosse dichiarata e riconosciuta tale dalla Camera.

Onde è che io, senza aggiungere altre parole, propongo questo ordine del giorno all'approvazione della Camera:

« L'ordine del giorno per la Camera sarà fissato almeno 48 ore prima della seduta. Le proposte urgenti potranno, se appoggiate da 15 deputati, essere discusse entro le 24 ore, qualora la Camera, avvisata almeno due ore prima, si pronuncerà favorevolmente alla fine della seduta ».

PRESIDENTE. E chi avviserà la Camera?

VOLPINI. Il Presidente.

PRESIDENTE. Sarà un altro incarico dato al Presidente!

BOMBACCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOMBACCI. Io chiedo al collega Volpini, o Volpini che sia, di domandare ai candidati prima che si presentino agli elettori che idee avranno e che progetti presenteranno quando verranno alla Camera.

Che cosa è diventata la Camera? Prima il collega Turati, per difesa del Governo, ha tolto già una parte del nostro diritto di interpellanza. Ora l'onorevole Volpini vuol sapere un mese prima o 48 ore prima se un bel giorno a un deputato venga l'intenzione di presentare un disegno di legge. Ma allora, chiudete il baraccone e date la dittatura al Governo che sarà meglio. Risparmierete le spese e vi risparmierete anche di ingannare il prossimo. *(Rumori).*



**PRESIDENTE.** Occorre chiarire la proposta dell'onorevole Volpini. L'onorevole Volpini non parla di presentazione di disegni di legge, ma parla di iscrizione all'ordine del giorno.

Domando l'avviso della Commissione su questa proposta.

**BEVIONE, relatore.** La Commissione è contraria alla proposta dell'onorevole Volpini.

**PRESIDENTE.** Onorevole Volpini mantiene la sua proposta?

**VOLPINI.** Io ho creduto, nell'interesse della serenità e della maturità delle discussioni della Camera, di sottoporre questa mia idea. Se la Camera non l'accetterà, non me ne dorrò; ma credo che debba il Paese sapere che la Camera...

**BOMBACCI.** Cosa vuole che sappia il Paese?

**VOLPINI.** ...rifiuta di accogliere una proposta che ha lo scopo di dare ai deputati maggior tempo per studiare con serenità le leggi che ad essa vengono sottoposte. Quindi, mantengo la mia proposta.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, metto a partito la proposta dell'onorevole Volpini.

(È respinta).

Viene ora la proposta, fatta dalla Commissione, che le nuove modificazioni entrino in vigore col primo luglio prossimo.

**MERIZZI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**MERIZZI.** Faccio un solo rilievo. Le Commissioni cesseranno col 30 giugno prossimo. Ora, vi sono parecchi relatori che hanno studiato dei progetti e che hanno quasi pronte le relazioni, ma non le hanno ancora presentate, nè potranno presentarle entro il 30 giugno.

Io propongo che questi relatori, anche se non siano nuovamente assegnati alle Commissioni a cui si riferiscono i progetti di legge sui quali debbono fare la relazione, debbano essere mantenuti nel loro ufficio ed avere, quindi, la facoltà di presentare la relazione alla Commissione relativa.

**PRESIDENTE.** Io ho creduto mio dovere rivolgermi a tutti i presidenti delle Commissioni permanenti, pregandoli di invitare i deputati nominati relatori di disegni di legge a presentare le loro relazioni prima del 30 giugno, appunto per ovviare all'inconveniente a cui accenna l'onorevole Merizzi. Non credo si possa imporre agli Uffici di designare per le Commissioni gli stessi deputati che ne

facevano parte nell'esercizio finanziario che ora va a scadere, solo perchè quei deputati erano stati nominati relatori di determinati disegni di legge.

Credo invece che i deputati i quali sono stati nominati relatori di disegni di legge si possano fare autorizzare dalle rispettive Commissioni, prima del 30 giugno, a presentare le relazioni. Così non ci sarà bisogno che la nuova Commissione dia un'altra autorizzazione. (*Approvazioni*).

**MERIZZI.** Accetto questa proposta che è assai migliore della mia.

**PRESIDENTE.** La ringrazio.

Metto a partito la disposizione che le nuove norme regolamentari entrino in vigore il 1° luglio.

(È approvata).

**Seguito della discussione sul disegno di legge: Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul disegno di legge: « Variazioni al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con Regio decreto 9 agosto 1910, n. 795 ».

Ricordo che nell'ultima seduta antimeridiana la discussione fu sospesa dopo lo svolgimento dell'emendamento dell'onorevole Canepa, così concepito:

« Art. 41. — *Sostituire:*

« I professori, compiuta l'età di settanta anni, sono collocati a riposo e ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

« Nondimeno il limite di età di cui al precedente comma è mantenuto al 75° anno fino all'anno scolastico 1926-27 *inclusivo* ».

Onorevole Canepa, ella mantiene il suo emendamento?

**CANEPA.** Lo mantengo.

**PRESIDENTE.** Il Governo dichiarò di non accettarlo.

**BUNOCORE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUNOCORE.** Poichè c'è anche un mio articolo sostitutivo, prego l'onorevole Canepa di considerare se ritenga opportuno aderirvi ritirando il suo emendamento.

**PRESIDENTE.** Rilevo che l'emendamento dell'onorevole Canepa e quello presentato dall'onorevole Buonocore non sono identici.



L'onorevole Canepa propone che il limite di età sia ridotto a settanta anni, per cui un professore che abbia compiuto settanta anni dovrebbe essere collocato a riposo. Ella invece, onorevole Buonocore, propone che tutti i professori ordinari e straordinari che abbiano superato i settanta anni di età ed abbiano compiuto quarant'anni di servizio utili agli effetti della pensione siano collocati a riposo; e che in tal caso la pensione sia liquidata in ragione dell'ultimo stipendio, anche se non goduto da un triennio.

L'onorevole Canepa ha dichiarato di mantenere il suo emendamento.

Onorevole Buonocore, mantiene il suo, e intende svolgerlo?

BUONOCORE. Lo mantengo, ma rinunzio a svolgerlo, perchè la Camera è stata, nell'ultima seduta, illuminata sulle finalità che mossero me ed altri colleghi a proporre il limite di settant'anni per il collocamento a riposo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gronchi ha facoltà di parlare.

GRONCHI. Io mi permetto di proporre un emendamento aggiuntivo a quello dell'onorevole Piva per temperare quella che è l'affermazione rigida dei limiti di età.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Piva è già stato ritirato quindi non esiste più. Ella però può ripresentarlo.

GRONCHI. Allora lo presenterò come mio.

Alla affermazione pura e semplice dello abbassamento dei limiti di età, desidererei aggiungere questo temperamento:

« Che su proposta delle Facoltà o scuole e su conforme parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione, approvato con votazione segreta, il ministro avrà facoltà di prorogare a 75 anni il limite di età di cui al precedente comma, nei casi singoli giustificati dal valore eccezionale e dalle condizioni fisiche dell'insegnante ». (Commenti).

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, aderisce all'emendamento dell'onorevole Buonocore?

CANEPA. Insisto sul mio emendamento, per le ragioni svolte nella seduta precedente.

Si intende che, se non sarà approvato, voterò quello dell'onorevole Buonocore.

GRONCHI. Allora il mio emendamento lo proporrei come emendamento aggiuntivo a quello dell'onorevole Buonocore.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha chiesto di parlare.

PEANO, ministro del tesoro. Per le ragioni dette, e che non credo sia il caso di ripetere, anche per il desiderio che la legge giunga in porto, insisto perchè in questa sede non si modifichino i limiti di età.

Ciò premesso, in linea assolutamente subordinata, perchè, data la premessa, non posso accettare nessuno degli emendamenti, debbo dire che dei due emendamenti il migliore mi sembra sia quello dell'onorevole Canepa, perchè quello proposto dall'onorevole Buonocore ammette che un professore può rimanere in carriera a seconda che abbia compiuto o non i 40 anni di servizio, ed è un criterio empirico, che non si può portare in una questione di ordine generale relativa ai limiti d'età. Quindi non mi pare che il criterio informativo dell'emendamento Buonocore possa accettarsi.

Quanto all'emendamento dell'onorevole Canepa, avverto che il secondo comma credi debba interpretarsi nel senso che il limite di 75 anni funziona gradualmente, in modo che se un professore che abbia adesso 70 anni, va a riposo appena arriva a 75 anni, fra 5 anni, quello che ha adesso 69 anni andrà ugualmente a riposo dopo i 5 anni, cioè a 74 anni, e quello che ne ha 68, andrà a 73, e così via via.

In quanto poi all'emendamento proposto dall'onorevole Gronchi, è un temperamento, e come tale io potrei dire che in via subordinata potrebbe ammettersi, ma debbo insistere nel pregare la Camera di non volere accettare il limite di 70 anni, perchè è una questione che va studiata ed esaminata e si ha bisogno di tener conto delle varie posizioni e stabilire anche norme per coloro che non sono capaci o idonei all'ufficio.

Perciò, riportandomi a quello che ho dichiarato ieri, e nell'interesse che la legge passi, prego la Camera di non volere approvare in questa sede alcuna modificazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Canepa. Ne ha facoltà.

CANEPA. L'interpretazione che ha dato il ministro del tesoro al mio emendamento è perfettamente esatta, ed è quella che sorge dalle parole stesse di esso; ma desidererei sapere se nell'emendamento Gronchi è detto che le Facoltà e il Consiglio superiore per questa materia deliberano a schede segrete.

PRESIDENTE. È detto tassativamente: « con votazione segreta ». (Commenti).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Paratore; ne ha facoltà.

PARATORE, *presidente della Commissione finanza e tesoro*. Dal momento che l'onorevole Canepa non ha ritirato il suo emendamento, io proporrei alla Camera di votare l'emendamento dell'onorevole Canepa dividendolo, cioè incominciando dal votare la prima frase: « I professori, compiuta l'età di 70 anni sono collocati a riposo ».

Per il resto, si vedrà dopo se sia da accettare la dizione dell'onorevole Canepa ovvero quella dell'onorevole Buonocore con l'aggiunta anche dell'onorevole Gronchi. Vale a dire che la Camera dovrebbe immediatamente decidere sul principio generale, quello che il ministro del tesoro non ha accettato.

Votato questo, si vedrà in che modo questo principio possa essere nella pratica attenuato.

PRESIDENTE. È appunto così che devo mettere a partito la proposta.

Tanto per intenderci, e perchè la Camera sia informata, io devo mettere a partito la prima parte dell'emendamento Canepa: « I professori, compiuta l'età di 70 anni sono collocati a riposo ».

Qualora fosse respinto questo emendamento dell'onorevole Canepa, dovrei mettere a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Buonocore: « Tutti i professori ordinari e straordinari che abbiano superato i 70 anni di età ed abbiano compiuto 40 anni di servizio utili agli effetti della pensione, saranno collocati a riposo ».

Qualora uno dei due emendamenti fosse approvato, dovrei mettere a partito l'emendamento dell'onorevole Gronchi, e poi la seconda parte dell'emendamento dell'onorevole Canepa, e anche l'ultima parte dell'emendamento dell'onorevole Buonocore.

Intanto, poichè l'onorevole Bovio ha chiesto di parlare, glie ne do facoltà.

BOVIO. Ho chiesto di parlare per dichiarare che io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Gronchi, in quanto che ho l'impressione che esso verrebbe a frustrare il fine che con queste disposizioni si vuole raggiungere.

D'altra parte, credo pericoloso l'emendamento dell'onorevole Gronchi per varie ragioni che accennerò brevissimamente.

Prima di tutto, perchè noi avremo arbitri a decidere Consigli di Facoltà e il Consiglio superiore.

Questi giudizi sono sempre di natura molto delicata e difficile, perchè sono giudizi fra pari ed interessati, in quanto che la sorte dell'uno potrà diventare la sorte dell'altro il giorno seguente; e allora ci sarebbe una consociazione di interessi che, per lo meno, lascerebbe dubitare dell'obiettività a cui sarebbero informati questi giudizi.

Noi avremmo effettivamente, come diceva l'onorevole Lucci, questo risultato: che tutti diventerebbero illustri, indispensabili, assolutamente necessari all'insegnamento.

È un'altra osservazione: soprattutto io sono contrario al sistema della votazione segreta. Questo è un sistema che oramai noi dobbiamo cercare, (e in molte circostanze ci siamo riusciti) ad eliminare, perchè non costituisce alcun vincolo con la coscienza del votante.

Noi dobbiamo invece desiderare che in questi casi si proceda con votazioni aperte perchè ciascuno assuma la responsabilità della propria opinione.

Io sono quindi assolutamente contrario al concetto delle votazioni segrete.

PRESIDENTE. Allora, nel caso in cui si dovesse mettere a partito l'emendamento dell'onorevole Gronchi, lo metterò a partito per divisione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi.

ROSADI. Mi associo alle osservazioni fatte dall'onorevole Bovio. Ne aggiungo una sola, e non dirò di più.

Il sistema che è proposto dalla prima parte dell'emendamento Gronchi vigeva fra noi; e tanto si sentì il bisogno di sopprimerlo che non si aspettò una riforma generale dell'Istruzione superiore; ma un nostro, collega testè rimpianto, l'onorevole Agnelli, facendosi eco dei voti e dei bisogni generali su questo argomento, i quali bisogni, i quali voti erano resi palpitanti dallo stato di mortificazione in cui si era gettato qualche illustre professore che non era stato beneficiato dalla eccezione che oggi si vorrebbe ripristinare, l'onorevole Agnelli, dico, si fece sollecito propugnatore di una proposta d'iniziativa parlamentare con cui si sopprimeva questa eccezione rilasciata alle Facoltà universitarie, e la Camera unanimemente approvò la soppressione.

Ora si vorrebbe ritornare allo stesso sistema! Con qual miglioramento? Con quello che è, invece, un peggioramento: il voto segreto!

Si sa che il voto segreto può implicare maggiore libertà di decisione, ma quando si tratta di decidere dell'importanza e del valore di un insegnante il permettere che questa importanza e questo valore siano giudicati con un voto segreto, è un contraddire alla dignità e alla sincerità della decisione.

Quindi sono contrario, perfettamente contrario alla proposta.

Io potrei citare dei casi in cui sono avvenute decisioni che erano evidenti parzialità rispetto ad altre decisioni! Non nomino questi casi, perché non farei che rinnovare l'asperità degli esempi che qualche volta si risolsero in condanna di morte di qualche egregio uomo ingiustamente posto.

Ognuno intende che quando noi procediamo per eccezione, non facciamo che sovvertire la regola. Se la regola deve essere che il limite di età è quello stabilito, qualunque esso sia, non credo che questo limite debba soffrire eccezioni.

Si pensi che l'eccezione viene a cadere sopra un uomo che può essere benemerito degli studi più o meno, ma che ad ogni modo si avvicina alla fine della sua esistenza, ed in questo periodo quanto mai difficile, quanto mai mesto, della sua vita, noi azzardiamo un giudizio sopra di lui, che può parere parziale e che comunque, se sfavorevole, è mortificante e forse mortale.

Pertanto io mi oppongo a questa proposta, la quale non fa che ben rivivere una disposizione che si sentì il bisogno dalla Camera, unanimemente, di abolire.

**BUONOCORE.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BUONOCORE.** In merito all'emendamento dell'onorevole Gronchi, dopo le esaurienti dichiarazioni dell'onorevole Rosadi, poco ho da aggiungere.

Debbo però rilevare che con questo emendamento si rinnoverebbe la disposizione dell'articolo 26 della legge 19 luglio 1909, riprodotta nell'articolo 123 del testo unico che stiamo per modificare, e che non fece buona prova.

Consta infatti che l'articolo 69 della legge Casati fu applicato a tutti i professori che, pur avendo compiuti i 75 anni, non avevano acquistato il diritto al massimo della pensione.

Essi quindi erano considerati illustrazioni della scienza soltanto agli effetti eco-

nomici, tranne, s'intende, qualche lodevole eccezione.

Per non svalutare più oltre la norma dell'articolo 69 della legge Casati e rendendomi conto della situazione in cui verrebbero a trovarsi i professori che fossero collocati a riposo a 70 anni, senza aver raggiunto il diritto al massimo della pensione, io ho formulato l'emendamento che è stato testè letto e che prego la Camera di approvare.

**PRESIDENTE.** L'onorevole relatore ha facoltà di esprimere il suo avviso.

**CAFORALI, relatore.** La Commissione accetta quanto hanno detto l'onorevole ministro del tesoro e l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

Ci sono ragioni importantissime perché questo emendamento Gronchi non sia accettato dalla Camera.

Io non parlerò della questione economica, la quale pure ha valore ed importanza, ma parlerò di altre ragioni rilevantisime. I professori universitari non vanno considerati come semplici impiegati, come un pretore che può diventare presidente della Cassazione; il professore universitario va considerato come una specie a sé, e per di più bisogna tener conto che il professore universitario giunge a questo grado di ruolo, a 50, a 40 anni e quindi a 75 anni non potrebbe percepire la pensione per intero, ma solo ridotta!

Ed io cito un caso doloroso, quello del compianto, illustre professor Capuana, il quale a 75 anni non aveva come vivere! Altra ragione importantissima è questa; che attuandosi l'emendamento dell'onorevole Canepa in questo momento, le nostre Università verrebbero ad essere private di circa 100 professori di ruolo, i quali rappresentano le migliori celebrità, le più attive celebrità della scienza italiana. Se la Camera volesse sentirne i nomi, potrei esporli ad uno ad uno, e francamente essa si troverebbe imbarazzata a sostituire questi uomini così celebri e che sono in piena attività scientifica e didattica.

*Voci.* Legga!

**CAFORALI, relatore.** Salandra, Scialoja, Fadda, Romiti, Alessio...

**CANEPA.** Ma questi resterebbero tutti, anche se fosse approvato il mio emendamento! Lei dice una cosa non vera!

**CAFORALI, relatore.** Ma come non vera! Compiono i 70 anni! E ancora: Supino, Mangiagalli, Di Vestea...

Queste celebrità andrebbero via e in questo momento, diciamo la verità nella sua durezza, in questo momento l'Italia non avrebbe come sostituirle. Questa è la verità nel modo più assoluto.

Di più, faccio notare che non è vero che concorsi non si sieno fatti, perchè dal 1919 sino ad oggi si sono fatti ben 200 concorsi e quindi 200 cattedre sono state occupate.

Un'altra ragione è questa: il professore universitario non deve essere considerato semplicemente dal punto di vista del suo insegnamento cattedratico, sia pur suffragato dall'insegnamento pratico delle esercitazioni! Il professore universitario, per me e per voi tutti più di me, certamente, rappresenta il genio propulsore della scienza, rappresenta il forte creatore di valenti discepoli, rappresenta il geniale scopritore dei segreti arcani strappati alla natura ribelle.

Ora, per tutte queste considerazioni, io prego la Camera di mantenere questo emendamento nell'interesse esclusivo della scienza. Noi dobbiamo onorare questa nobile vecchiaia, che si sacrifica, e i suoi sacrifici vuole mantenere a beneficio dell'insegnamento. Non facciamo la caccia all'uomo per situare qualche impaziente, ma facciamo che questa gloriosa vecchiaia sia rispettata, e difendiamo serenamente e seriamente nella Camera italiana!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro del tesoro.

PEANO, *ministro del tesoro*. A scanso di equivoci, credo bene di ripetere che io non ritengo di accettare alcuno degli emendamenti per le ragioni che ho esposto, cioè perchè noi veniamo ad aggravare il bilancio, sia pur gradualmente, di un onere che viene ad essere di un milione e 688 mila lire all'anno e perchè non è questa la sede opportuna di trattare tale argomento. Gli stessi molteplici emendamenti, che hanno presentato gli onorevoli Canepa, Buonocore, Gronchi, dimostrano come questa materia debba essere regolata in modo preciso, rispettando quelli che non sono solo i diritti dei professori, ma anche della scienza, giacchè, per le ragioni che io ieri anche esposi, il professore di Università è in una condizione assai diversa da tutti gli altri funzionari e dagli stessi magistrati, perchè per lui lo studio è il suo abito, la sua consuetudine, la sua vita, e professori che sono stati illustri nel passato, e che sono rimasti nei nostri atenei, sono illustri anche oggi e onorano la nostra scienza!

Perciò insisto nella mia opposizione.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

Metto a partito la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Canepa, non accettato nè dal Governo, nè dalla Commissione, del quale do nuovamente lettura:

« I professori, compiuta l'età di settanta anni sono collocati a riposo ».

(È respinto).

Metto a partito la prima parte dell'emendamento Buonocore: « Tutti i professori ordinari o straordinari che abbiano superato i settant'anni di età e compiuto i quaranta anni di servizio, sono collocati a riposo ».

Anche questo emendamento non è accettato nè dal Governo nè dalla Commissione. Esso assorbe l'emendamento dell'onorevole Gronchi.

(Dopo prova e controprova è respinto).

Art. 41-bis.

« I funzionari del ruolo degli osservatori astronomici, che hanno grado di astronomo, compiuti i 75 anni di età, sono collocati a riposo e sono ammessi a liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge ».

(È approvato).

Art. 70.

« Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il rettore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari od emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale universitario. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potrà essere ancora eletto ed alla scadenza immediatamente rieletto, e così di seguito ».

Di questo articolo l'onorevole Buonocore propone la soppressione. L'onorevole Cirincione poi propone il seguente emendamento:

« Al secondo comma è sostituito il seguente:

« Il rettore è nominato con decreto Reale tra i professori ordinari od emeriti secondo le norme stabilite dal regolamento generale dell'Università. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile dopo un anno d'intervallo.

« Ove le diverse Facoltà di una Università chiedano concordemente al ministro che il rettore sia scelto per turno in ognuna delle Facoltà, questo criterio dovrà essere seguito fino a esaurimento del turno ».

L'onorevole Buonocore ha facoltà di svolgere il suo emendamento soppresivo.

BUONOCORE. Spero che questa volta il ministro del tesoro non sia contrario all'emendamento che propongo, anche perchè esso non ha alcuna portata finanziaria, come spero del pari che il ministro della pubblica istruzione possa aderire alla mia proposta.

In verità io non vedo la ragione per la quale mentre si proclama da più parti che occorre conservare le tradizioni storiche delle nostre Università, si voglia d'un tratto cancellare quella tradizione a proposito della nomina del Rettore, abrogando la legge 13 novembre 1859 e la legge Imbriani. Propongo pertanto che le disposizioni contenute nelle leggi predette siano mantenute.

Non saprei rendermi conto — ripeto — della eventuale opposizione alla mia proposta che, mi lusingo potrà essere accolta dalla Camera e dal Governo.

PRESIDENTE. L'onorevole Cirincione, ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

CIRINCIONE. Rinunzio a svolgerlo perchè il contenuto di esso, per coloro che conoscono l'ordinamento universitario, è chiaro per se stesso.

DEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGNI. Non mi rendo conto dell'emendamento proposto dall'onorevole Cirincione. Non so perchè ci dovrebbe essere questo intervallo di un anno che porta evidentemente un danno enorme alla direzione di una Università, perchè quando il rettore che è durato in carica per tre anni si è formato un criterio esatto della direzione amministrativa e didattica dell'Università e ha potuto meritare la fiducia dei suoi colleghi nella riconferma, l'interruzione di un anno, proposta dall'onorevole Cirincione costituisce un danno all'interesse della scienza e dell'amministrazione. Quindi confido che la Camera vorrà respingere questo emendamento che è assolutamente inopportuno.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. L'emendamento dell'onorevole Cirincione si compone di due parti diverse, una delle quali non accettabile per questo motivo: che essa contrasta con la stessa seconda parte, mentre questa è accettabile.

Infatti, quando il rettore sia scaduto, occorre nominarne un altro, e questo, per ciò che è stabilito dal primo comma do-

vrebbe restare tre anni in carica! Come potrebbe ammettersi che, dopo un anno, il rettore scaduto fosse rieleggibile, se il suo successore ha da tenere l'ufficio per tre anni?

Nella seconda parte l'emendamento dell'onorevole Cirincione mi pare eccellente. Non è raro che il rettorato si infeudi in qualche Facoltà a danno delle altre: onde accade che sian meglio curati gli interessi di certe discipline o gruppi di discipline, a danno delle altre.

Per questi motivi darò voto sfavorevole alla prima parte dell'emendamento e favorevole alla seconda.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Vorrei pregare l'onorevole Buonocore di non insistere sulla soppressione di questo articolo. Egli sa benissimo a quali inconvenienti ha dato luogo la disposizione, che era già nella legge Casati, e, specialmente per Napoli, quella della legge Imbriani.

È inutile che io dica all'onorevole Buonocore il danno che è venuto all'Università di Napoli da questa disposizione: danno enorme perchè egli sa benissimo che le Università che hanno avuto l'ottima idea di rinnovare la loro fiducia ai rettori più solerti per parecchi anni, sono proprio le Università che ne hanno tratto il maggior vantaggio e che hanno risolto delle questioni, che ancora per Napoli attendono di essere risolte.

L'amico Buonocore sa che Bologna ha mantenuto la fiducia al rettore Puntoni per quasi dodici anni e sa che tutte le questioni che si riferiscono all'Università di Roma sono state in gran parte risolte appunto perchè vi fu un rettore che si era dimostrato capace di poterle risolvere e venne mantenuto in carica per non breve tempo.

L'amico Buonocore sa inoltre che questa votazione che fanno i professori perchè un loro collega sia scelto come rettore, mette il rettore in condizioni tali di non poter completamente esplicitare il suo dovere.

Per queste ragioni, che sono note all'amico Buonocore, lo prego di non insistere.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione è disposta ad accettare l'emendamento dell'onorevole Cirincione, tanto più che egli

dice di volerlo modificare nel senso suggerito dall'onorevole Pellizzari, che l'intervallo, invece di un anno, sia di tre anni.

PELLIZZARI. Precisamente così.

CIRINCIONE. Accetto questa modifica.

CAPORALI, *relatore*. Per la seconda parte, la Commissione per maggiore chiarezza di dizione vorrebbe che si modificasse in questo senso: « Su proposta concorde di tutte le Facoltà di una stessa Università, il rettore può essere scelto per turno in ognuna di esse e in tal caso questo criterio dovrà essere seguito fino all'esaurimento del turno ».

CIRINCIONE. Accetto.

LUCCI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCCI. Domanderei alla Commissione le ragioni del suo criterio, perchè mi pare che si improvvisino le risposte.

Il ministro ha detto che si sono verificati degli inconvenienti di natura amministrativa. È vero o è falso? Per l'Università di Napoli è vero, per le altre lo potete sapere voi. Se ritenete che questi inconvenienti sono veri e sono dovuti alle interruzioni di carica fra rettore e rettore, perchè insistere a mettere questa interruzione di tre anni? Per far piacere a qualcuno? (*Approvazioni — Interruzioni*).

Poi volete modificata (ecco perchè improvvisate le cose) la proposta dell'onorevole Cirincione che da una parte ho sentito dichiarare ottima, che qualora le Facoltà chiedano concordemente al ministro che il rettore sia scelto per turno, questo criterio dovrà essere seguito fino all'esaurimento del turno. Questo c'era nella legge Imbriani per l'Università di Napoli e ha fatto cattiva prova. Se è vero questo che stiamo dicendo e che dice il ministro, perchè lo volete riprodurre? Allora lasciate correre le cose come stanno e non fate queste proposte che non hanno senso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole D'Alessio.

D'ALESSIO. Io credo che l'emendamento dell'onorevole Cirincione sia pericoloso e in parte anche inattuabile, se teniamo presente che ci sono le grandi e le piccole università.

Abbiamo delle università, come quella di Macerata, che consta di una sola Facoltà, dove sarà difficile trovare un professore ordinario che abbia i requisiti per fare il rettore.

D'altra parte, siccome l'articolo dice che questa materia sarà disciplinata dal rego-

lamento, io credo che temperamenti potranno essere adottati dal ministro, tanto più che, siccome la scelta dei rettori è fatta dal ministro su terna, se in qualche caso il ministro vedrà che la nomina si infedei in una persona che non dia affidamento, il ministro potrà temperare gli eventuali errori da parte del corpo accademico valendosi della sua facoltà di scegliere un secondo invece del primo.

PIVA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIVA. Prego gli onorevoli colleghi Buonocore e Cirincione di voler ritirare i loro emendamenti.

A me sembra che il testo del Governo risponda a concetti di libertà e che lasci ai professori il diritto di nominare quelli che vogliono e per quanto vogliono.

Questa è la vera libertà! (*Approvazioni*).

CIRINCIONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRINCIONE. Ripeto che io accetto l'emendamento alla mia proposta formulata dalla Commissione ed anche l'altro proposto dal collega Pellizzari.

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole Cirincione resta allora definitivamente così formulato:

« Il rettore è nominato con decreto Reale fra i professori ordinari od emeriti, secondo le norme stabilite dal regolamento generale dell'Università. Egli dura in carica per un triennio ed è rieleggibile dopo un triennio di intervallo.

« Su proposta concorde di tutte le Facoltà di una stessa Università, il rettore può essere scelto per turno in ognuna di esse, e in tal caso questo criterio dovrà essere seguito fino ad esaurimento del turno ».

L'onorevole ministro accetta l'emendamento così formulato?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*, Io mantengo il testo dell'articolo come fu proposto dal Governo.

BOMBACCI. Bisogna che il rettore sia nominato dagli studenti! (*Si ride*).

PRESIDENTE. Metto a partito l'emendamento dell'onorevole Cirincione.

(*È respinto*).

Metto a partito l'articolo 70.

(*È approvato*).

« Art. 81. — È sostituito il seguente:

« I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari,

o tra i professori emeriti delle rispettive Facoltà su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili per un altro triennio. Dopo un intervallo di tre anni potranno essere ancora eletti, ed alla scadenza immediatamente rieletti, e così di seguito.

« Il professore più anziano della Facoltà sostituisce il preside in tutti i casi di assenza.

« I presidi esercitano, subordinatamente al rettore, nelle Facoltà alle quali sono preposti e sopra gli stabilimenti che sono annessi alle medesime, l'autorità che questi esercita nell'intera Università.

« Convocano le Facoltà e ne presiedono le adunanze ».

L'onorevole Buonocore ha presentato un emendamento col quale propone la soppressione di questo articolo.

BUONOCORE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Cirincione ha presentato un emendamento così concepito:

« Sostituire:

« I presidi delle Facoltà sono nominati con decreto Reale tra i professori ordinari o tra professori emeriti dalla rispettiva Facoltà su una terna proposta dalla Facoltà stessa. Stanno in ufficio tre anni e sono rieleggibili dopo un anno d'intervallo. Ove una Facoltà lo chieda al ministro dell'istruzione pubblica la funzione di preside può essere disimpegnata a turno per anzianità dai professori ordinari ed emeriti ».

CIRINCIONE. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 81.

(È approvato).

« Art. 85-bis. — I laureati o diplomati nelle Università libere saranno tenuti a pagare per il conseguimento e per il riconoscimento, a tutti gli effetti pubblici, della laurea o del diploma, una tassa erariale pari alla differenza tra l'importo complessivo delle tasse pagate nelle Università libere e quelle prescritte per le Università Regie.

« Non è ammessa la dispensa dal pagamento di detta tassa erariale. Per la dispensa dalle altre tasse valgono le norme prescritte per tale dispensa a favore degli studenti delle Università Regie.

« Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immatricolati nelle

Università libere anteriormente all'anno scolastico 1922-23 ».

(È approvato).

« Art. 85-ter: — Le tasse scolastiche per gli iscritti all'Università di Macerata sono aumentate di somma pari all'importo complessivo degli aumenti portati dal Regio decreto-legge 9 maggio 1920, n. 1058, e da quello che sarà emanato in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, alle tasse fissate dalla legge 28 maggio 1903, n. 224, e tale aumento sarà devoluto all'erario dello Stato ».

(È approvato).

« Art. 87. — È aggiunto il seguente comma:

« Agli stranieri iscritti nelle Università e negli istituti d'istruzione superiore può essere accordata, per i primi due anni della loro iscrizione, la dispensa dal pagamento delle tasse di immatricolazione e d'iscrizione e delle soprattasse d'iscrizione e d'esami indipendentemente dal profitto negli studi e purchè siano in disagiata condizione economica giusta le norme da fissarsi con decreto Reale ».

DEGNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEGNI. Vorrei sapere le ragioni che hanno mosso il Governo ad aggiungere questo comma all'articolo 87, facendo condizioni di favore agli stranieri anzichè agli italiani, poichè mentre per gli studenti che abbiano la cittadinanza italiana, per la dispensa dalle tasse oltre alla disagiata condizione economica occorre il profitto negli studi, per gli stranieri si richiede soltanto la disagiata condizione economica.

ANILE, ministro dell'istruzione pubblica. Debbo far notare all'onorevole Degni che deve essere nostra preoccupazione quella di richiamare alle nostre Università studenti stranieri.

È un compito al quale non dobbiamo sottrarci nel momento presente, specialmente quando la Francia non solo richiama con speciali agevolazioni nel regolamento universitario gli stranieri; ma perfino dà dei compensi speciali perchè vadano a studiare nelle proprie Università.

Ora noi se non siamo in grado di dare compensi, agevoliamoli almeno.

ALESSIO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALESSIO. Mi associo a quanto ha detto il ministro e mi oppongo alle osservazioni



fatte dall'onorevole Degni, perchè ci sono alcuni Stati specialmente vicini ai confini, orientali i quali hanno tutto l'interesse di affluire alle Università del Regno perchè la loro tradizione, la loro storia, la loro importanza ha sempre servito come centro di studi.

Da questo punto di vista accetto la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Degni, per fatto personale.

DEGNI. Io non posso proprio capire le osservazioni del ministro confermate da quelle dell'onorevole Alessio: se si vogliono ammettere gli stranieri bisogna bene che dimostrino di profittare negli studi. Concediamo loro tutte le agevolazioni possibili, ma purchè diano prova di fare con profitto gli studenti delle nostre Università.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Boggiano Pico.

BOGGIANO-PICO. In nessun momento come in questo interessa a noi di richiamare nelle nostre Università quanto più è possibile studenti stranieri i quali, come ricordava il collega Alessio, desiderano di frequentare gli istituti del Regno.

Posso testimoniare che da Nazione a noi molto legata per vincoli di tradizioni e di simpatie personali, la Rumenia, si desidera in larga misura di poter mandare gli studenti rumeni nelle Università italiane, e questo specialmente perchè le condizioni particolari della moneta a loro vietano di continuare gli studi in Università di altri paesi a noi vicini, come la Francia.

Vi sarebbe dunque una larga affluenza di studenti specialmente rumeni, non solo nei nostri istituti speciali di commercio, ma anche nelle Università.

È questo del resto un desiderio replicatamente espresso dal presidente del Consiglio che ne faceva anche a me parola durante la Conferenza di Genova; e il signor Bratianu ripetutamente, ed il ministro di Rumenia a Roma, hanno chiesto un trattamento di favore per gli studenti rumeni.

È evidente che questa agevolazione non potrebbe servire che a meglio stringere e a cementare vieppiù i vincoli di simpatia e di affetto che ci uniscono a quella Nazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Devo far notare all'amico Degni che se egli rilegge con attenzione l'articolo troverà

che è detto soltanto per i primi due anni. Ora egli comprenderà benissimo che questa gente, che viene da paesi di lingua e di abitudini diverse, non può mettersi in condizioni nel primo anno di poter sostenere gli esami alla pari con gli studenti nostri. Prego quindi l'onorevole Degni di non insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. L'onorevole Degni propone la soppressione dell'aggiunta all'articolo 87.

Metto dunque a partito quest'aggiunta. Coloro che ne vogliono la soppressione voteranno contro.

(È approvato).

#### Art. 115.

« È sostituito il seguente:

« In luogo dei maggiori proventi complessivi annuali delle tasse di cui alla legge 28 maggio 1903, n. 224, è iscritto e consolidato nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione lo ammontare del fondo stanziato in sostituzione dei detti maggiori proventi nello stato di previsione del detto Ministero per l'esercizio finanziario 1920-21.

« In aumento di questo fondo è iscritta la somma corrispondente ad un terzo del maggior provento accertato delle tasse scolastiche per l'esercizio 1920-21, in dipendenza dell'aumento portato dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058.

« Il fondo predetto sarà per metà distribuito alle Università e agli istituti superiori che hanno contribuito a formare i detti maggiori proventi assegnandosi a ciascuna Università od istituto superiore una quota-parte del fondo nella proporzione del contributo che ciascuna Università o ciascuno istituto d'istruzione superiore ha dato per formare il fondo predetto nell'esercizio 1920-1921.

« L'altra metà dello stesso fondo resta a disposizione del ministro della pubblica istruzione per assegni a istituti scientifici, gabinetti, laboratori, musei, biblioteche speciali di Facoltà, scuole od istituti.

« La quota-parte del fondo assegnato a ciascuna Università o istituto superiore sarà erogata, su deliberazione del Consiglio accademico o del Consiglio della scuola od istituto superiore, sia in aumento delle dotazioni dei singoli istituti o scuole e per il personale assistente o inserviente, sia per borse di studio e posti di perfezionamento, sia per le dotazioni ed il personale delle biblioteche universitarie ».



A quest'articolo è stato presentato il seguente emendamento dall'onorevole Carboni-Boj:

« Al penultimo comma sostituire:

« L'altra metà dello stesso fondo, dopo provveduto alle somme occorrenti a norma dell'ultimo comma dell'articolo 29-bis, resta a disposizione, ecc., ecc.

Onorevole Carboni-Boj, insiste nel suo emendamento?

CARBONI-BOJ. Non insisto.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 115.

(È approvato).

« Art. 118-bis. — Il provento della soprattassa di iscrizione che sarà istituita in virtù dell'articolo 12 della legge 13 agosto 1921, n. 1080, è devoluto per tutti gli Istituti e scuole all'erario dello Stato, comunque sia diversamente disposto da leggi o decreti anteriori.

« Sono altresì devoluti all'erario dello Stato i due terzi del maggior provento delle tasse d'iscrizione derivanti dal Regio decreto 9 maggio 1920, n. 1058, pagate dagli studenti iscritti alla scuola preparatoria annessa al Regio istituto tecnico superiore di Milano; e agli istituti di cui al precedente articolo 29-quater ».

A questo articolo l'onorevole Piva ha presentato un emendamento aggiuntivo firmato anche dagli onorevoli Gronchi, Cicogna, Galla e Rosa Italo, così concepito:

« Si fa eccezione agli effetti di entrambi i comma per il Regio politecnico di Torino ».

PIVA. Questo emendamento è assorbito dall'articolo aggiuntivo che abbiamo accantonato.

PRESIDENTE. Quindi non vi insiste?

PIVA. Non vi insisto.

PRESIDENTE. Metto allora a partito l'articolo 118-bis.

(È approvato).

Veniamo all'articolo 121 del testo vigente. La Commissione propone di sopprimerla. Pongo a partito questa proposta.

(È approvata).

Articolo 122. È aggiunto il comma seguente:

« Al professori universitari ordinari o straordinari che alla pubblicazione della presente legge insegnano contemporaneamente in una scuola media, è data facoltà

di chiedere che loro non si applichi il comma aggiuntivo dell'articolo 28 precedente; ma in questo caso si applicherà l'ultimo comma dell'articolo 28-ter ».

CAPORALI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

missione.

CAPORALI, *relatore*. La Commissione ritira questo emendamento, perchè ritiene che non sarebbe conciliabile con quello, già votato dalla Camera, su proposta dell'onorevole Pellizzari all'ultimo comma dell'articolo 28-ter.

Essa però si riserva di presentare un articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Allora dovrò mettere a partito l'articolo 122 come è nel testo del disegno di legge del Governo.

CAPORALI, *relatore*. No. Io propongo la soppressione anche del testo del Governo.

PRESIDENTE. Il Governo accetta la proposta dell'onorevole relatore?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'accetto.

PRESIDENTE. Quindi rimarrà in vigore l'articolo 122 come è attualmente.

CAPORALI, *relatore*. Si sopprime.

PRESIDENTE. Si sopprimono le modificazioni proposte sia dal Governo che dalla Commissione. Il che significa che rimarrà in vigore l'articolo 122 quale è attualmente.

PELLIZZARI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLIZZARI. L'emendamento che ho proposto all'articolo 28-ter di questa legge esclude non solo le modificazioni all'articolo 122, proposte dal Governo e dalla Commissione, ma anche l'articolo della vigente legge.

PRESIDENTE. Allora il Governo e la Commissione rinunziano alle modificazioni proposte all'articolo 122: l'onorevole Pellizzari propone ora che sia soppresso l'articolo 122 della legge vigente.

Metto a partito questa proposta dell'onorevole Pellizzari.

(È approvata).

Art. 122-bis.

« I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di gabinetto o di clinica, lo conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente

articolo 28-bis sarà ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso ».

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Propongo che a quest'articolo si aggiunga: « e non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 28-quinquies ».

PRESIDENTE. All'articolo 122-bis c'è un emendamento sostitutivo degli onorevoli Cao e Carboni-Boy:

« All'art. 122-bis ultima parte sostituire:

« ... sarà ridotta di una somma pari all'importo dell'assegno stesso, che risultasse inferiore »,

Onorevole Carboni-Boy, ella lo mantiene?

CARBONI-BOY. Lo ritiro.

PRESIDENTE. La Commissione accetta l'emendamento aggiuntivo del Governo?

CAPORALI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 122-bis, con l'emendamento aggiuntivo del Governo:

« I professori che alla pubblicazione della presente legge godono di un assegno per direzione di gabinetto o di clinica, la conserveranno. In tal caso la retribuzione che dovrà essere loro corrisposta per il secondo insegnamento ai sensi del precedente articolo 28-bis sarà ridotta fino alla concorrenza dell'ammontare dell'assegno stesso, e non sarà applicabile la disposizione dell'articolo 28-quinquies ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 126 del testo vigente. La Commissione propone la soppressione.

La metto a partito.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 1-bis del disegno di legge:

« Il Governo del Re è autorizzato a equiparare gli stipendi dei professori ordinari e straordinari delle Regie università e dei Regi istituti di istruzione superiore a quelli che saranno stabiliti pei funzionari di pari grado in virtù della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

« Fino a quel momento s'intendono prorogati gli assegni temporanei di cui all'articolo 15 della stessa legge ».

PEANO, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEANO, *ministro del tesoro*. Io vorrei pregare la Commissione di non insistere su quest'articolo. La ragione è questa, che prossimamente verrà in discussione la legge sulla burocrazia. Quella è la sua sede, tanto più che quest'articolo contrasta nell'ultimo comma con quella legge, perchè dice: « Fino a quel momento s'intendono prorogati gli assegni temporanei di cui all'articolo 15 della stessa legge ».

Ora invece là sono stabiliti i termini di proroga di questi assegni, perciò io prego la Commissione di non insistere, e in ogni modo di rimandare la questione alla legge sulla burocrazia, tanto più che con questi aumenti può darsi che si modifichino le disposizioni.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, mantiene questo articolo?

CAPORALI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. Non ostante le ragioni dell'onorevole ministro per pregare la Commissione di non insistere nella sua proposta?

CAPORALI, *relatore*. La Commissione è costretta ad insistere, a meno di nuove maggiori spiegazioni del ministro del tesoro.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

PEANO, *ministro del tesoro*. Qui si viene a trattare, per incidenza, una questione che invece sarà esaminata completamente, intieramente in occasione del disegno di legge sulla burocrazia per cui si deve presentare la relazione oggi o domani. Quindi io prego che in quella sede sia esaminata la questione. Anche perchè, ad esempio, l'ultimo comma non può essere assolutamente ammesso, giacchè gli assegni provvisori sono regolati in quella legge.

Pregherei la Commissione di non insistere.

PRESIDENTE. L'onorevole Pellizzari ha facoltà di parlare.

PELLIZZARI. È una cosa molto semplice, e la dico in due parole. La legge sancirebbe fino da adesso un principio giustissimo. Dal momento che la categoria dei professori è equiparata ad altre categorie, è giusto che fin d'ora si stabilisca che, quando gli stipendi di queste saranno definitivamente decretati, ai professori universitari si debba dare lo stipendio che spetterà alle categorie equiparate alla loro. È una cosa così giusta, così ovvia, così chiara, così evidente, che non capisco proprio perchè non si debba insistervi e non si debba approvarla!

LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — 1ª TORNATA DEL 23 GIUGNO 1922

PRESIDENTE. L'onorevole Mancini Augusto ha facoltà di parlare.

MANCINI AUGUSTO. Quando si discusse la legge sulla burocrazia fu stabilito che dei professori universitari e medi, non si sarebbe parlato. È dunque necessario questo articolo 1-bis perchè altrimenti bisognerà provvedere con provvedimenti speciali.

PRESIDENTE. L'onorevole Alessio ha facoltà di parlare.

ALESSIO. Mi permetto di osservare che il concetto del ministro del tesoro è un concetto logico e giusto. (*Interruzioni*).

Dico la mia opinione. Credo che la coordinazione di tutto quello che si riferisce al sistema degli stipendi, che deve essere determinato e stabilito da una legge generale, deve necessariamente comprendere anche gli stipendi dei professori universitari, e la perequazione di questi stipendi.

Sono professore universitario anche io, ma non vorrei che così venissimo a creare una condizione di privilegio, la quale potrebbe rendere, direi quasi, poco simpatici i professori universitari di fronte alle altre classi di funzionari.

Dunque il concetto generale che difende l'onorevole ministro del tesoro mi pare risponda agli interessi della finanza dello Stato, e ritengo debba essere accolto.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1-bis, proposto dalla Commissione, e non accettato dal Governo:

« Il Governo del Re è autorizzato a equiparare gli stipendi dei professori ordinari e straordinari delle Regie Università e dei Regi istituti di istruzione superiori a quelli che saranno stabiliti per i funzionari di pari grado in virtù della legge 13 agosto 1921, n. 1080.

« Fino a quel momento s'intendono prorogati gli assegni temporanei di cui all'articolo 15 della stessa legge.

(*Non è approvato*).

#### Art. 2.

Il Governo del Re è autorizzato a coordinare in un nuovo testo unico le leggi vigenti sull'istruzione superiore.

(*È approvato*).

#### Art. 3.

La presente legge entrerà in vigore:

a) per gli articoli 20, 21 e 25 e relative tabelle, 30, 34, dalla data della sua pubblicazione;

b) per gli articoli 70, 81 e 84 a mano a mano che verranno a scadere rettori e presidi attualmente in carica;

c) per tutte le altre disposizioni dall'inizio dell'anno scolastico universitario 1922-23.

Dalla data di pubblicazione della legge potranno coprirsi i posti vacanti di cui alle tabelle A, B e C predette.

(*È approvato*).

#### Art. 4.

Sono abrogati il Regio decreto 8 ottobre 1920, n. 1546 e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge e da essa diverse

(*È approvato*).

#### Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad introdurre negli stati di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione le variazioni dipendenti dalla presente legge.

(*È approvato*).

Verrebbe ora il seguente articolo 26-bis degli onorevoli Cao e Carboni-Boj, che era rimasto sospeso.

« La riduzione dei posti di ruolo, disposta all'articolo 25, verrà posta a carico di tutti gli Istituti, in proporzione del numero delle cattedre esistenti in ciascuno, agli effetti dell'apertura dei concorsi e dei trasferimenti.

« Una Commissione composta di quattro senatori e di quattro deputati, non appartenenti all'insegnamento ufficiale universitario, nominati, rispettivamente, dai Presidenti delle due Camere, e di quattro professori appartenenti all'insegnamento universitario, nominati dal ministro della pubblica istruzione, determinerà, entro quattro mesi dalla pubblicazione della presente legge, quali materie d'insegnamento, per ciascuna Università, debbano essere affidate a un professore di ruolo, avuto riguardo all'importanza scientifica, didattica e professionale dell'insegnamento.

« La Commissione determinerà inoltre, nello stesso termine, quali economie di carattere permanente possono attuarsi nel bilancio della pubblica istruzione, negli stanziamenti relativi all'istruzione superiore, e quali maggiori rendimenti possano ricavarsi dagli istituti scientifici e clinici. Nei limiti di dette economie e maggiori rendimenti il Governo del Re è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale, il numero dei professori ordinari

e straordinari fissato dalle tabelle A e B, annesse alla presente legge.

L'onorevole Carboni-Boj lo mantiene?

**CARBONI-BOJ.** Per non far perdere tempo alla Camera dichiaro che noi ritiriamo quest'articolo aggiuntivo, introducendo una modificazione nell'articolo aggiuntivo proposto dal collega onorevole Cirincione, modificazione che egli ha dichiarato di accettare.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Veniamo alle proposte di articoli aggiuntivi.

L'onorevole Catalani propone il seguente articolo aggiuntivo sottoscritto anche dagli onorevoli Abisso, D'Alessio, Veneziale, Sanna-Randaccio, Mattoli, Persico, Visco, Orano, Ungaro, Amatucci, Murgia, Fumarola, Larussa, De Bellis, Marracino, Fazzari, Cotugno, Cerabona, Sardi, Carnazza, Baldassarre, Benedetti, Acerbo, Bonardi, Stancanelli, Gray, Colonna di Cesarò, Fazio, Mazzarella, Fontana, Crisafulli Mondio, Pucci di Benisichi, Broccardi, Villabruna, Cocuzza:

« Ai professori straordinari che ne facciano domanda ed ottengano il parere favorevole del Consiglio di facoltà e della Giunta del Consiglio superiore, saranno computati agli effetti dell'acquisto della stabilità e dell'inizio degli atti per la promozione ad ordinario anche gli anni di insegnamento da essi impartito nelle Regie Università come incaricati della medesima disciplina ».

L'onorevole Catalani ha facoltà di svolgerlo.

**CATALANI.** Rinunzio a svolgere questo articolo aggiuntivo, che però mantengo, perchè mi risulta che è accettato dalla Commissione e dal Governo.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

**CAFORALI, relatore.** La Commissione accetta l'articolo proposto dall'onorevole Catalani e da altri deputati; però con questa aggiunta, dopo le ultime parole: « ferme restando le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1920, n. 795 »:

**ANILE, ministro dell'istruzione pubblica.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ANILE, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto l'aggiunta che ha fatto il relatore, ma credo che sia necessario anche aggiungere quest'altra: « In ogni caso il riconoscimento degli anni di incaricato di cui al precedente comma non potrà mutare per

nessun effetto la graduatoria di ruolo dei professori straordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge ».

**PELLIZZARI.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PELLIZZARI.** Vorrei richiamare un momento l'attenzione della Camera e dell'onorevole ministro sopra quello che stiamo per votare.

Qui non si tratta di aumenti di stipendio; si tratta di ordinamento universitario, ed è cosa molto grave...

**PRESIDENTE.** Ma sono d'accordo tutti!

**PELLIZZARI.** Niente affatto, onorevole Presidente. Il ministro della pubblica istruzione si è dichiarato favorevole, io sono contrario, recisamente contrario!

Oggi, prima che il professore il quale ha vinto un concorso diventi straordinario stabile, deve insegnare per tre anni, ed è sottoposto a due riconferme che la Facoltà non gli concede se non quando egli abbia dato prova di attitudini didattiche nell'insegnamento della sua disciplina.

Quest'articolo propone, invece, una cosa profondamente diversa: esso propone che, se un insegnante ha tenuto come incaricato la Cattedra, in questa o in quella Università per un certo numero di anni, gli anni di incarico gli vengano computati come anni di straordinariato per conseguimento della stabilità. In questo modo si toglie alla Facoltà il diritto di controllare la capacità didattica dell'insegnante.

Ora, si può essere stati, per esempio, incaricati nella Università di Catania e vincere il concorso nell'Università di Padova; nell'Università di Catania si può aver fatto cattiva prova, come incaricato, ed aver avuto comunque la conferma dell'incarico, o perchè mancava alla Facoltà il modo di provvedere altrimenti, o per la considerazione che si trattava di provvedimento del tutto temporaneo; nell'Università di Padova si ripete la cattiva prova, in qualità di straordinario, e si è sottratti al giudizio della Facoltà, e si diventa ordinari, sol perchè si è fatto malamente l'incarico altrove.

Cose non immaginarie queste! Perchè l'onorevole ministro si ricorderà casi in cui le Facoltà hanno dovuto negare la stabilità ad insegnanti che pur avevano vinto regolare concorso.

Nè il richiamo all'articolo 23 del testo unico fatto dalla Commissione con la sua aggiunta, onorevole ministro, vale ad impedire questo pericolo, perchè nell'arti-

colo 23 del testo unico si parla soltanto del riconoscimento dell'attività scientifica dello straordinario da parte del Consiglio superiore, ma non si parla nè si potrebbe parlare di controllo dell'attività sua didattica, che non può esser fatto se non dalla Facoltà.

Con l'articolo proposto dalla Commissione si viene a privare il giudice naturale e diretto, della capacità didattica dell'insegnamento, del suo diritto e dovere di giudicare. Si compromette gravemente tutta la materia dell'istruzione superiore.

Dirò di più: si cerca una iniqua disparità tra coloro che hanno avuto l'incarico prima di vincere un concorso, e coloro che non l'hanno avuto.

Il professore che sia riuscito primo in una terna e non abbia avuto incarichi è per due anni soggetto a conferma e resta per tre anni straordinario; il professore invece, che sia riuscito magari il terzo, ma che abbia avuto un incarico, diventa straordinario stabile appena nominato!

Ma allora diciamo che si può diventare ordinari di botto, per il solo fatto che si è avuto un incarico poco o molto tempo prima. Io mi oppongo assolutamente a questo articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Catalani svolga il suo articolo aggiuntivo.

CATALANI. Non mi pare che siano giuste le osservazioni dell'onorevole Pellizzari. Perché un professore straordinario possa giovare dell'insegnamento che avrà fatto come incaricato; è necessario che ottenga, anzitutto, il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore.

Ora agli effetti didattici, l'insegnamento impartito da un incaricato è perfettamente identico a quello impartito da un professore straordinario.

Sarebbe strano che quando un professore incaricato abbia dato ottima prova insegnando per tre anni, non possa giovare di questi tre anni d'insegnamento per acquistare la stabilità. Ripeto che per acquistare la stabilità è necessario sempre il parere del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore, quindi nessun pericolo che acquisti la stabilità un professore straordinario il quale non meriti di acquistarla.

Io mi auguro che la Camera voglia tenere conto di questo per accettare la mia proposta.

PRESIDENTE. Onorevole Catalani, ella mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CATALANI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore lo accetta?

CAPORALI, *relatore*. Lo accetto con la modifica da me proposta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Lo accetto con la modifica proposta dalla Commissione e con la mia aggiunta.

PRESIDENTE. Allora metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Catalani il quale, con le aggiunte proposte dall'onorevole relatore e dall'onorevole ministro resta così definitivamente formulato:

« Ai professori straordinari che ne facciano domanda ed ottengano il parere favorevole del Consiglio di Facoltà e della Giunta del Consiglio superiore, saranno computati agli effetti dell'acquisto della stabilità e dell'inizio degli atti per la promozione ad ordinario anche gli anni di insegnamento da essi impartito nelle Regie Università come incaricati della medesima disciplina, ferme restando le disposizioni dell'articolo 23 del testo unico delle leggi per l'istruzione superiore, approvato con Regio decreto 9 agosto 1920, n. 795. In ogni caso il riconoscimento degli anni di incaricato, di cui al precedente comma, non potrà mutare per nessun effetto la graduatoria di ruolo dei professori straordinari in servizio all'entrata in vigore della presente legge ».

(*Non è approvato*).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cirincione, firmato anche dagli onorevoli: Guarino-Amella, Marracino; Faudella, Cocuzza, De Bellis, Paolucci, Masciantonio, Suvich, Pucci, Torre Edoardo, Arginati, Mussolini, Lanfranconi, Cotugno, Carboni-Boj, Mazzini, Bevione, Corgini:

« Una Commissione composta di 4 deputati e 4 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere e 5 professori dell'Università o di Istituto superiore universitario nominati dal ministro della pubblica istruzione determinerà entro quattro mesi dalla presente legge quali economie di carattere permanente possano realizzarsi utilmente nel bilancio della pubblica istruzione (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici.

« Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del

Re è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione il numero dei posti d'insegnanti compresi nelle tabelle A e B, non mai però oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle A e B, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore.

« La Commissione determinerà anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Università in proporzione delle cattedre ora esistenti debbano essere affidate, di regola, come incarico secondo la speciale competenza a un professore di ruolo ordinario o straordinario, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Università e le particolari esigenze regionali.

« La Commissione determinerà le materie che dovranno essere coperte mediante concorso e quali quelle che potranno essere occupate con trasferimento a materia affine e le norme con cui potranno permettersi i passaggi di cattedra.

« È affidato alla Commissione il compito di compilare le proposte per il regolamento della presente legge ».

L'onorevole Canepa propone che dopo le ultime parole del primo comma: « dagli istituti scientifici e clinici », si aggiungono le altre: « e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli assistenti e aiuti ».

Onorevole Cirincione, mantiene il suo articolo aggiuntivo?

CIRINCIONE. Lo mantengo.

GRONCHI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRONCHI. Io mi permetto riprendere una argomentazione che feci già a proposito dell'articolo 34 che riguarda la stessa materia, cioè quella dell'abbinamento delle cattedre e dei trasferimenti, che è contemplata in questo articolo aggiuntivo.

L'articolo 34, così come è stato votato, offre sufficienti garanzie per il trasferimento. Non vorrei essere reciso nella mia affermazione, perchè potranno esserci dei casi di abuso, come è naturale in qualsiasi legge e in qualsiasi condizione, ma l'articolo 34 offre sufficienti garanzie perchè il trasferimento risponda, non ad un interesse personale, ma per lo meno concili un interesse personale con l'interesse della scienza e dell'insegnamento.

Ora l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cirincione, deve, ciò posto, avere un carattere transitorio, cioè non deve so-

stituire la Commissione parlamentare dei 4 deputati, 4 senatori e 5 professori, il Consiglio superiore che ha già la sua funzione e attività, ma deve essere una Commissione provvisoria, la quale studi e determini le modalità di applicazione della legge, cessato il quale compito, deve naturalmente sciogliersi.

Ma allora io trovo il penultimo comma dell'emendamento Cirincione, che dà il carattere di stabilità a quelle norme che essa deve indicare. Infatti dice: « la Commissione determinerà le materie che potranno essere coperte mediante concorso, quelle che potranno essere occupate con trasferimenti e le norme per i passaggi di cattedra ». Cioè si va ad investirla una materia che non è più transitoria, ma riguarda l'ordinamento definitivo, stabile dell'insegnamento superiore.

Ciò non so se risponda al pensiero del proponente. Io poi, per mio conto, propongo la soppressione di questo penultimo comma, perchè ritengo che la Commissione proposta dall'onorevole Cirincione, debba avere carattere esclusivamente transitorio.

PRESIDENTE. Onorevole Gronchi, il suo più che un emendamento è una proposta di votazione per divisione.

L'onorevole Degni ha presentato un emendamento che anche esso è una proposta di votazione per divisione. Egli propone che nel terzo comma sieno soppresse le parole: « secondo la speciale competenza a un professore di ruolo ordinario o straordinario ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Degni.

DEGNI. Credo che questa mia proposta di riforma dell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cirincione ed altri si imponga, dopo che la Camera ha approvato all'articolo 29-bis un'altra aggiunta, cioè la possibilità che prima non esisteva, della contemporaneità della libera docenza e dell'incarico, perchè prima che fosse aggiunto all'articolo 29-bis quel comma, le due cose non erano compatibili.

Ora, una volta stabilito un sistema diverso, credo che non abbia ragione di essere questo inciso, e ne propongo la soppressione.

PRESIDENTE. Onorevole Canepa, il suo emendamento intende svolgerlo?

CANEPA. Rinunzio a svolgerlo, ma voglio sperare che almeno questo vorranno accettarlo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio.

ALESSIO. L'emendamento Cirincione è stato proposto alla Camera prima che si discutesse l'articolo 34, tanto è vero che nella discussione di quell'articolo si è affermato il concetto, che dovesse essere sospesa la discussione e l'approvazione dell'articolo 34, perchè era un argomento che era abbracciato dall'emendamento Cirincione.

Ora, in occasione della approvazione dell'articolo 34 i concetti dell'onorevole Cirincione in materia di passaggio dall'una all'altra disciplina e di trasferimento, sono stati rifiutati dalla Camera, perchè è stabilito dall'articolo 34 che tutto quanto concerne il trasferimento, il passaggio da una materia all'altra, sia di competenza della facoltà e del Consiglio superiore.

Quindi posta la approvazione avvenuta dell'articolo 34 del Testo concordato tra Commissione e Ministero, non c'è ragione di votare il penultimo comma dell'emendamento Cirincione, sia come definitivo, sia come transitorio, perchè l'articolo 34 è un articolo che fu stabilito dalla Camera, sia nei riguardi dell'insegnamento sostitutivo, sia nei riguardi dell'insegnamento transitorio.

Ecco perchè mi associo all'onorevole Gronchi, affinchè non sia posto in votazione il penultimo comma dell'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cirincione, perchè sarebbe in contrasto con un concetto già votato dalla Camera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cirincione.

CIRINCIONE. Data l'ora tarda e la necessità di approvare questa legge, io mi dispenso dalla discussione.

Accetto l'emendamento proposto dagli onorevoli Alessio e Gronchi e non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Allora, onorevole Cirincione ritira il penultimo comma?

CIRINCIONE. Questo è un punto importante della legge. Credo che la Camera lo voglia soppresso e lo sopprimo; però concludo che la legge che stiamo votando è peggiorata da questa soppressione.

PRESIDENTE. In sostanza ella ritira solo quel comma?

CIRINCIONE. Sì.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Accetto l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Cirincione con la soppressione

del penultimo comma che è superfluo dopo approvato l'articolo 34.

Pregherei però l'onorevole Cirincione di modificare un po' la disposizione di questo articolo aggiuntivo. Vorrei che questo articolo determinasse come primo compito della Commissione quello che passa in seconda linea; ossia la Commissione determinerà anche quale materia, quindi verrebbe il compito dell'eventuale economia, perchè se diamo alla Commissione l'incarico precipuo di fare economie nel bilancio della pubblica istruzione, quando sappiamo in quale condizione è questo bilancio, ciò significa inceppare l'attività della stessa Commissione.

L'onorevole Cirincione si dà ragione di questa necessità che l'articolo aggiuntivo abbia un primo compito nella distribuzione del secondo insegnamento e poi in secondo ordine quello delle eventuali economie: sulle quali pertanto, riguardo all'istruzione pubblica, devo disilludere un po' l'onorevole Cirincione: vedrà che c'è ben poco da fare.

Sono poi favorevole alla proposta dell'onorevole Canepa: egli sa che la questione degli assistenti ed aiuti mi sta sommanente a cuore e desidero che ne tratti anche la Commissione.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, ha niente da aggiungere?

PEANO, *ministro del tesoro*. Niente.

PRESIDENTE. Secondo una proposta dell'onorevole Degni, per la soppressione di un inciso del terzo ultimo comma, questo diventa penultimo, salvo che l'onorevole Cirincione lo accetti.

Ora l'onorevole Degni propone che nel terz'ultimo comma siano sopprese le parole: « secondo la speciale competenza a un professore di ruolo ordinario o straordinario ».

CIRINCIONE. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo con gli emendamenti degli onorevoli Canepa e Degni e degli onorevoli Gronchi e Alessio accettati dal Governo e dallo stesso onorevole Cirincione, resta dunque così definitivamente formulato:

« Una Commissione composta di 4 deputati e 4 senatori nominati dai Presidenti delle due Camere e 5 professori dell'Università o di Istituto superiore universitario nominati dal ministro della pubblica istruzione determinerà entro quattro mesi dalla presente legge quali economie di carattere

permanente possano realizzarsi utilmente nel bilancio della pubblica istruzione (ramo istruzione superiore) e quali maggiori rendimenti possano aversi dagli Istituti scientifici e clinici, e come convenga migliorare le condizioni economiche e giuridiche degli aiuti e assistenti.

« Sui margini delle economie e dei maggiori rendimenti realizzati, il Governo del Re, è autorizzato ad aumentare, con decreto Reale e su parere conforme della Commissione il numero dei posti d'insegnanti compreso nelle tabelle A e B, non mai però oltre il numero dei posti contenuti nelle tabelle A e B del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

« La Commissione determinerà anche quali materie d'insegnamento per ciascuna Università in proporzione delle cattedre ora esistenti debbano essere affidate, di regola, come incarico, tenendo presente il numero degli studenti e l'importanza della Università e le particolari esigenze regionali.

« È affidato alla Commissione il compito di compilare le proposte per il regolamento della presente legge ».

Metto a partito questo articolo aggiuntivo, salvo in caso di coordinamento collocare come primo compito della Commissione quello di determinare le materie d'insegnamento e poi le economie di carattere permanente.

(E approvato).

Segue l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Bianchi Vincenzo sottoscritto anche dagli onorevoli D'Alessio, Catalani, Pancamo, Alice, Pellizzari, Sorge, Bonardi, Florian, Buonocore:

« Quando si renda vacante una cattedra di materia obbligatoria alla quale la Facoltà non provveda o valendosi dei risultati di un concorso, o mediante chiamata da altre Università o trasferimenti da materia affine, nei modi di legge, l'incarico, semprechè esista il posto di ruolo, non potrà durare se non il tempo strettamente necessario per bandire ed esaurire il concorso ».

L'onorevole Bianchi Vincenzo lo mantiene?

BIANCHI VINCENZO. Prima di dichiarare se mantengo o meno l'articolo aggiuntivo desidero sentire il parere del ministro e della Commissione al riguardo, perchè evidentemente è un articolo aggiuntivo che

vale a mantenere la integrità numerica dei professori per ciascuna Facoltà e a garantire meglio l'ordinamento attuale degli studi che correrebbero serio pericolo, nel caso che questo articolo aggiuntivo non venisse approvato.

Quindi mi riservo di dire se lo mantengo o meno, dopo che l'onorevole ministro e la Commissione avranno fatto le loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Onorevole ministro del tesoro, questo articolo implica spese, quindi è di sua competenza.

PEANO, *ministro del tesoro*. Prego l'onorevole Bianchi Vincenzo di non insistere su questo articolo aggiuntivo che stabilisce la necessità di mettere subito a concorso le cattedre di materie obbligatorie, giacchè se la base di questa legge consiste appunto nel provvedere a queste cattedre per mezzo di un secondo insegnamento, accettando l'emendamento dell'onorevole Bianchi, andremmo contro la base stessa della legge. Perciò lo prego di non ritornare sulla questione che fu già risolta. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Bianchi, insiste?

BIANCHI VINCENZO. Non posso accettare la motivazione dell'onorevole ministro del tesoro e me ne dispiace, perchè non si deve sacrificare un numero notevole di insegnanti alle necessità finanziarie.

L'onorevole ministro si preoccupa giustamente delle condizioni, anzi direi, in questo caso, cattive condizioni del bilancio, ma non si può preoccuparsi esclusivamente del bilancio e sacrificare la scuola. Senza l'articolo aggiuntivo da me proposto si corre il rischio di vedere il numero di professori di ciascuna Facoltà diminuito del 50 per cento, perchè ogni qualvolta si renderà vacante una Cattedra, invece di metterla a concorso, si darà per incarico, e questo incarico si renderà continuativo riducendo il numero, di conseguenza, dei titolari dei diversi insegnamenti fondamentali.

Ora questo mi pare contrario agli interessi della scuola e all'ordinamento universitario nostro per cui ad ogni insegnamento fondamentale deve essere preposto un insegnante di ruolo.

Quindi prego l'onorevole ministro di accettare questo articolo aggiuntivo che mantiene le Università e quindi le Facoltà con il numero dei professori che oggi hanno e non ne aggiunge dei nuovi.



**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole Pelizzari.

**PELLIZZARI.** Una osservazione semplicissima.

L'articolo aggiuntivo dell'onorevole Cirincione, già approvato, per quanto con modificazioni, contiene implicito il principio di questo articolo.

Quando le Cattedre di ruolo saranno vacanti si dovrà provvedere per concorso. (*Interruzioni — Rumori*).

Questo serve ad impedire che quando una cattedra di ruolo deve essere coperta per concorso, venga tenuta per incarico a tempo indeterminato. (*Interruzioni — Approvazioni*).

**PEANO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**PEANO, ministro del tesoro.** Io devo insistere perchè questo articolo aggiuntivo non sia approvato. Esso contraddice a tutto ciò che si è fatto.

Prima si è stabilito che si dovesse provvedere alle cattedre con un secondo insegnamento, e si è determinato quali fossero quelli da prescegliere, tanto che si è detto che si desse la preferenza alle esercitazioni, sulle cattedre obbligatorie.

Questo è stato votato. Era in quel momento, se mai, che si poteva stabilire diversamente, ma una volta votato non si può ammettere una proposta che infirmi indirettamente quello che già si è approvato. Nè quanto propone l'onorevole Cirincione viene a modificare questo stato di fatto, perchè e per la legge, e per l'interpretazione che sempre io ne ho dato, rimane fermo che le 118 cattedre sono abolite.

Non posso perciò accettare l'emendamento dell'onorevole Bianchi Vincenzo, che, se si approvasse, ci farebbe andare incontro a una contraddizione.

**PRESIDENTE.** Onorevole Bianchi, ritira il suo articolo?

**BIANCHI VINCENZO.** Almeno rimettiamo la trattazione di questa materia alla Commissione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro accetta?

**ANILE, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Segue un articolo aggiuntivo dell'onorevole Piva.

« La presente legge non si applica, per la parte finanziaria, al Regio Politecnico di Torino al cui Consiglio di amministrazione restano devoluti tutti i maggiori proventi

di tasse e sopratasse, coll'obbligo di provvedere coi mezzi del suo bilancio ai fini di cui agli articoli 28-bis e 29-bis ».

Su questo articolo l'onorevole Baviera propone un emendamento aggiuntivo così concepito: « nei limiti fissati in ordine ai professori universitari ordinari ».

Devo ricordare che quando si discusse l'articolo 29-*quater*, fu accantonata una parte relativa al Regio politecnico di Torino, sicchè in quest'occasione dovremo ritornare all'articolo 29.

L'onorevole Piva ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

**PIVA.** Non lo svolgo, soltanto propongo di aggiungere alle parole: « ai fini » le parole: « e ai sensi » in modo che rimanga assorbito l'emendamento Baviera.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Baviera accetta?

**BAVIERA.** Accetto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole ministro del tesoro è pregato di dare il suo avviso.

**PEANO, ministro del tesoro.** Intendo soltanto dire che il Tesoro non deve più reintegrare per quanto riflette il Politecnico, le eventuali deficienze.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti la soppressione delle parole: « Regio politecnico di Torino » nell'articolo 29-*quater*.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo aggiuntivo dell'onorevole Piva, con la modifica proposta dallo stesso onorevole Piva.

(*È approvato*).

Segue l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Cao, firmato anche dagli onorevoli Carboni-Boj, Cutrufelli, Piccinato, Macrelli, Orano, Saitta, Corgini, Pucci, Buonocore, Buttafuochi:

« I minimi di cui all'articolo 24-bis, penultimo comma saranno integrati rispettivamente a lire tremila e duemila per le antiche Università di secondo ordine ».

Essendo presente l'onorevole Macrelli, che è tra i firmatari, domando se lo mantiene.

**MACRELLI.** Lo ritiro.

**PRESIDENTE.** Restano due articoli aggiuntivi della Commissione.

Do lettura del primo:

« Ai professori di ruolo di Istituti superiori che all'atto di applicazione della presente legge avessero a qualunque titolo un

insegnamento in altro Istituto di istruzione superiore o media è riconosciuto il diritto di impartire un corso di esercitazione ».

Onorevole Caporali insiste nel primo articolo aggiuntivo?

CAFORALI, *relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Caporali propone inoltre questo articolo aggiuntivo:

« Ai professori di ruolo che alla data di pubblicazione della presente legge sono contemporaneamente professori ordinari o straordinari in più istituti, non si applica il disposto dell'articolo 28 ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pellizzari.

PELLIZZARI. Questo articolo stabilisce che coloro che sono già titolari in due istituti diversi possano mantenere la titolarità in tutti e due gli istituti, e inoltre possano avere le esercitazioni. Io voterò contro questo articolo, perchè in una legge che stabilisce che si aumentino le mansioni e gli stipendi dei professori, non è giusto che si consacri il diritto di nessuno ad avere due cattedre di ruolo.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANCINI AUGUSTO, *della Commissione*. Prego la Camera di concedermi appena un istante per chiarire la necessità di questo articolo aggiuntivo. Non è affatto vero quello che afferma l'onorevole Pellizzari. L'articolo 28-ter concordato appunto su proposta dell'onorevole Pellizzari riconosce che non possa avere un terzo insegnamento chiunque ne abbia già due, e basta leggere il resoconto della discussione avvenuta, per convincersi che anche secondo l'onorevole Pellizzari l'articolo 28-ter presuppone anche lo stato di fatto riconosciuto dall'articolo 122 del testo unico.

Ora quando poc'anzi noi abbiamo, molto leggermente, votato la soppressione dell'articolo 122, ci siamo dimenticati il valore della stessa discussione avvenuta per l'articolo 28-ter. In secondo luogo, non si tratta, onorevoli colleghi, di privilegi che si vogliono insinuare in articoli aggiuntivi: l'articolo non avrebbe avuto ragione d'essere se si fosse mantenuto l'articolo 122. Si tratta dunque di questo: esistono oggi an-

cora, pochi o molti che siano, dei professori che sono contemporaneamente di ruolo in due istituti, e l'articolo 122 li aveva rispettati in via transitoria.

Noi possiamo negare ad essi, e lo abbiamo fatto con l'articolo 28-ter, di aver beneficio dalla presente legge, ma non possiamo — non è giusto e non è equo — togliere la base giuridica della loro condizione riconosciuta per legge.

La Camera voterà come crede; ma il mio dovere è di farle presente la gravità anche giuridica della deliberazione che sta per prendere.

PRESIDENTE. L'onorevole Caporali mantiene il suo articolo?

CAFORALI, *relatore*. Sì.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro l'accetta?

ANILE, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sui concetti espressi in forma così vivace dall'amico Pellizzari sono pienamente d'accordo con lui e ne ho già riferito con le medesime sue parole. Ma l'articolo aggiuntivo è una disposizione transitoria che vale per quei pochissimi che si trovano ad avere un insegnamento che non può essere facilmente sostituito.

Ora in questo senso prego la Camera di considerare che si tratta di una disposizione transitoria che, ove fosse respinta, metterebbe in repentaglio la sorte di alcuni Istituti di coltura.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta adunque l'articolo aggiuntivo, come disposizione transitoria.

Lo metto a partito.

(È respinto).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

La seduta termina alle 13.5.

*Il Capo dell'Ufficio di Revisione e Sterografia*

PROF. T. TRINCHERI.